

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	2
GIUSTIZIA (II) .....	»	64
DIFESA (IV) .....	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	76
FINANZE (VI) .....	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	95
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	126
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	131
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	150
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE .....	»	177
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	179

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	2
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
SEDE REFERENTE:	
DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) .....	7
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) .....	27

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.**

**C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI) *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, della proposta di legge C. 893, recante « Modifiche al codice penale e al

codice di procedura penale in materia di prescrizione », e delle proposte di legge abbinata, come risultante dalle proposte emendative approvate, assegnato in sede referente alla II Commissione.

Il provvedimento si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato. Rammenta che nella stessa materia sono intervenute diverse riforme: la legge n. 251 del 2005, la legge n. 103 del 2017, la legge n. 3 del 2019 e, da ultimo, la legge n. 134 del 2021 e il decreto legislativo n. 150 del 2022. Rileva quindi come la prescrizione del reato – istituto disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del codice penale – possa essere definita come la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la Corte costituzionale nella sentenza n. 143 del 2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: « Sebbene

possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (articolo 111, secondo comma, della Costituzione) – la prescrizione costituisce, nell’attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (*ex plurimis*, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all’“interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l’allarme della coscienza comune” (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall’altro, “al ‘diritto all’oblio’ dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela” (sentenza n. 23 del 2013) ».

Nel passare all’illustrazione dei contenuti del disegno di legge, che è costituito da quattro articoli, fa presente che l’articolo 1 contiene le modifiche al codice penale in materia di prescrizione. In particolare, la lettera *a*) introduce nel codice penale l’articolo 159-*bis*, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione. Si ricorda che la sospensione della prescrizione è attualmente disciplinata dall’articolo 159 del codice penale. In base a tale articolo il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-*quater* del codice di procedura penale per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l’imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157 (tale previsione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera *i*),

del decreto legislativo n. 150 del 2022); richiesta di rogatoria all’estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il nuovo articolo 159-*bis* (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

Segnala che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. Evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di sentenza di conferma della condanna avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d’appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all’articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma). L’articolo 544 del codice di procedura penale prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia del dispositivo. Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, come avviene nella maggior parte dei casi, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Ricorda, inoltre, che l’articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-*bis*, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribu-

nale o della Corte d'appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice penale, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni. Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale, essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma). Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma). Pertanto, nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d'appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui la pubblicazione sentenza di Cassazione intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Tale formulazione ricalca quanto previsto nella relazione della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato (c.d. Commissione Lattanzi). Nella citata relazione si evidenzia che « la ratio di questa “sospensione condizionata” alla definizione in tempo utile del procedimento è di imprimere una accelerazione alla trattazione dei procedimenti, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità. Da un lato, si evita uno spreco di risorse, consentendo di concludere il processo dopo una condanna in primo grado; dall'altro lato, potendo il termine di prescrizione maturare nei giu-

dizi di impugnazione, si evita, tanto per l'assolto quanto per il condannato, il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti » quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'articolo 604 del codice di procedura penale) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

Segnala che si tratta delle cause di nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale: il comma 1 disciplina il caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione; il comma 4 disciplina il caso di nullità assolute (ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale); il comma 5-*bis* disciplina la nullità nel caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti.

Evidenzia quindi che l'articolo 623-*bis* disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, prevedendo: alla lettera *b*), che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado; alla lettera *b-bis*) che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-*bis*, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-*ter*, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (secondo comma).

La lettera *b*), modificando il primo comma dell'articolo 160, aggiunge alle ipo-

tesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione era interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge n. 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-bis. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.

La lettera *c*), modificando il secondo comma dell'articolo 161, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario. I reati per cui attualmente l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario sono i seguenti:

una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o de-

gli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.); recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 c.p.

Fa presente che la novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di: atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); lesioni personali e (articolo 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.

Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti: l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (articolo 576, primo comma, n. 2, c.p.); l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. (articolo 576, primo comma, n. 5, c.p.); l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (articolo 576, primo comma, n. 5.1, c.p.); l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (articolo 577, primo comma, n. 1, c.p.); l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adot-

tivo, o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma, c.p.).

La lettera *d*) abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-*bis* c.p., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

Fa quindi presente che l'articolo 2 della proposta in esame abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ricorda a tale proposito che la legge 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) ha introdotto l'articolo 344-*bis* c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravi.

Fa presente che l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione dell'articolo 344-*bis*, al fine di: eliminare il riferimento al-

l'articolo 344-*bis* dagli articoli 129-*bis*, 157-*ter* c.p.p.; abrogare gli articoli 175, comma 8-*bis*, 578, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 578-*ter* e 628-*bis*, comma 7.

Segnala che l'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 165-*ter* delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-*bis* c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-*bis* c.p. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice. L'attuale formulazione del citato articolo 165-*ter*, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, prevede che i presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis*.

Ciò premesso, con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge incide sulla materia « ordinamento penale » che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Rispetto degli altri principi costituzionali, per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, ricorda che in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetto *lex mitior*). Si tratta di un principio generale sancito dall'articolo 2 del codice penale – che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e la tutela convenzionale da parte dell'articolo 7 della Convenzione europea (sul punto sentenze Corte costituzionale n. 393 del 2006 e 236 del 2011, nonché sentenza CEDU 17 settembre 2009 – Scoppola c. Italia), in virtù del quale una legge penale favorevole al reo può retroa-

gire nel tempo e quindi avere effetto anche per condotte compiute prima della entrata in vigore della legge più favorevole (intendendo per favorevole sia una riduzione della pena, sia, come nel caso di specie, un eventuale tempo di prescrizione del reato più breve di quello precedentemente previsto).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando come la proposta in esame parta dall'assunto che più ampio è lo iato tra la commissione del reato e la data di inflizione della pena, più si escludono, da un lato, l'allarme sociale e, dall'altro, la funzione rieducativa della pena. Si tratta a suo parere di un assunto astrattamente condivisibile, se non fosse che la proposta di legge amplia le ipotesi di prescrizione del reato invece di intervenire più propriamente sull'accelerazione dei tempi del processo, attraverso il rafforzamento degli uffici e il potenziamento del personale. Sottolineato che lo Stato è tenuto al giudizio in materia penale, ritenendo che non ci si possa affidare all'istituto della prescrizione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presi-*

*denza del Consiglio dei ministri, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alle ore 18 di lunedì 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e fa presente che ne sono state presentate circa duecento (*vedi allegato 2*). Rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Pertanto, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge in esame — che introduce disposizioni volte a prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, a contrastare la criminalità minorile e l'elusione scolastica; a

tutelare le vittime di reato, a rafforzare le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, a istituire un osservatorio sulle periferie e a prevedere ulteriori disposizioni in materia di sicurezza pubblica, a contrastare reati di particolare allarme sociale, a rafforzare l'offerta educativa anche potenziando il piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni, a incrementare la tutela dei minori in ambito digitale, l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ritiene che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Caso 2.03, che introduce a livello nazionale un servizio per l'assistenza psicologica per gli studenti universitari; Manzi 10.01 e l'analogo Orrico 11.02, che istituiscono un fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante; Caso 10-*bis*.01, limitatamente alla lettera *b*) e al comma 2, che recano modifiche in materia di riorganizzazione della rete scolastica; Caso 10-*bis*.02, che autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 al fine di stabilire nuovi criteri nella formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado; Boschi 10-*bis*.03, che reca modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento della rete scolastica; Zaratti 11.01, che disciplina i controlli sulle rendicontazioni dei progetti di edilizia scolastica non finanziati a valere sul PNRR; Sportiello 11.03, che incrementa i contributi ai comuni per l'assunzione di assistenti; Manzi 12.1, che prevede il progressivo innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 14.

Invita quindi il relatore, onorevole De Corato, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate già dichiarate ammissibili.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate esprimendo altrimenti un parere contrario.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) sottolinea come la fissazione alle ore 14 del termine per la presentazione delle richieste di riesame avverso la declaratoria di inammissibilità sia accettabile solo apprezzate le specifiche circostanze nelle quali si sta procedendo alla conversione del decreto-legge in esame. Evidenzia infatti come si tratti di un termine che in generale l'avrebbe spinto a chiedere una posticipazione perché non è pensabile che un parlamentare abbia solo mezzora per argomentare una richiesta di riesame, per di più senza che si sospendano i lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che il termine è stato fissato alle ore 14 proprio in considerazione delle specifiche circostanze evidenziate dall'onorevole Boschi.

Alessandro URZÌ (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare l'esigenza di approvare il disegno di legge di conversione nel decreto-legge rapidamente, per concludere l'ampio lavoro già svolto dal Senato e assicurare la conversione senza ulteriori modifiche del provvedimento. Tenuto conto dei numerosi e importanti profili affrontati dal decreto-legge e del rilievo politico delle proposte emendative presentate dall'opposizione, avanza la proposta di svolgere una discussione ampia, che raggruppi il complesso degli emendamenti, e che si concentri sui profili giudicati dalla minoranza più critici, senza analizzare ciascuno specifico emendamento. Ritiene che sarebbe così possibile, da una parte, valorizzare il dibattito parlamentare e, dall'altra, consentire comunque alla Commissione di concludere rapidamente l'esame del disegno di legge.

Nazario PAGANO, *presidente*, propone di avviare intanto l'esame degli emendamenti e verificare nelle prossime ore lo stato dell'esame procedendo eventualmente

a un ufficio di presidenza per organizzare i tempi e le modalità dei lavori.

Matteo MAURI (PD-IDP) sottolinea anzitutto, riprendendo le considerazioni iniziali dell'onorevole Boschi, come il procedimento di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 rappresenti una circostanza straordinaria che non dovrà costituire un precedente. Ricorda, infatti, non solo che la Commissione avvia l'esame degli emendamenti prima che sia spirato il termine per presentare i reclami avverso le dichiarazioni di inammissibilità, ma anche che in generale gli stessi termini per presentare emendamenti sono stati particolarmente stretti. Ciò è stato possibile perché l'opposizione, apprezzate le specifiche circostanze, ha acconsentito a questa articolazione dei lavori, ma ribadisce con radicalità che tali tempistiche non devono essere considerate una regola né un precedente da richiamare in futuro. Nel convenire con la presidenza sull'esigenza di cominciare ad esaminare gli emendamenti seguendo il fascicolo, fa presente all'onorevole Urzì che un eventuale accoglimento della sua proposta relativa alle modalità del dibattito parlamentare non comporterebbe comunque adesione al presupposto logico dell'esigenza di approvare il provvedimento velocemente e senza modifiche. L'opposizione infatti può convenire sulle modalità di svolgimento della discussione, ma non può accettare che in generale i decreti-legge debbano essere tutti convertiti con tempi così stretti e senza apportare modifiche.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver sottolineato come si sia dinanzi a un caso straordinario, che non deve rappresentare un precedente, dà conto delle sostituzioni.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 a sua firma, fa presente come il suo gruppo, pur essendo contrario alle disposizioni penali contenute nel decreto-legge, sia invece favorevole agli interventi infrastrutturali e alla previsione della figura del commissario straordinario. Pro-

prio perché convinta che tali interventi siano ragionevoli, ritiene altresì opportuno estendere la copertura finanziaria e l'ambito di operatività delle misure ai comuni limitrofi, senza limitarsi ad intervenire sul solo Comune di Caivano. Evidenzia come le difficoltà di Caivano siano comuni a quelle degli altri territori limitrofi ove non si sono ancora verificati eventi tanto drammatici quanto quelli che hanno dato risonanza mediatica a Caivano e invita la maggioranza a guardare anche a tali realtà ricordando che prevenire è sempre meglio che curare.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Boschi 1.1 che ritiene meritevole per due ragioni: anzitutto perché gli interventi sulle periferie devono essere organici e non « spot », in risposta a contingenze, e poi perché i problemi per i quali si sono accesi i riflettori su Caivano, come ad esempio lo spaccio di stupefacenti, si stanno attualmente spostando nei comuni confinanti.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.1.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Penza 1.2 e ricordando una sua recente visita nel Comune di Caivano, fa presente come gli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione edilizia nell'area del Parco Verde siano essenziali. Ricorda come già in sede di deliberazione dell'inchiesta parlamentare sulle periferie, la Commissione Affari costituzionali abbia riconosciuto che la rigenerazione urbana è condizione per il riscatto delle periferie ed evidenzia che il degrado dell'edilizia di Caivano concorre alle problematiche sociali del Comune. Invita dunque la maggioranza a rivedere la propria volontà di non approvare modifiche al testo, accogliendo questo emendamento di buon senso.

Carmela AURIEMMA (M5S), auspicando l'approvazione dell'emendamento Penza 1.2, sottolinea come a Caivano il degrado non sia solo sociale, ma anche urbanistico con

quartieri-ghetto talvolta privi degli allacci alle reti, e come l'aspetto estetico sia necessario per concorrere al recupero sociale educando a una cultura della bellezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.2, 1.3 e 1.4, nonché l'emendamento Alfonso Colucci 1.5.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Penza 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.6 e Caso 1.7.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Penza 1.8, volto a sopprimere l'inciso in base al quale gli affidamenti degli impianti sportivi possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti. Stigmatizza come la maggioranza, che vuole apparire come rigida tutrice della legalità, nel caso specifico deroghi al rispetto delle norme vigenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.8 e Alfonso Colucci 1.9.

Carmela AURIEMMA (M5S), illustrando l'emendamento 1.10, del quale è prima firmataria, volto a coinvolgere associazioni giovanili per promuovere attività socio-culturali per realizzare una maggiore inclusione sociale, evidenzia come nel decreto-legge in conversione manchino interventi di tipo preventivo, che invece gli emendamenti del Movimento 5 Stelle cercano di inserire.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Auriemma 1.10, gli identici Zaratti 1.11 e Berruto 1.12 e l'emendamento Alfonso Colucci 1.13.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra il suo emendamento 1.14 volto ad estendere gli interventi del Ministero dell'università e della ricerca ai comuni limitrofi a

Caivano, con conseguente aumento delle risorse destinate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 1.14, Caso 1.15, Zaratti 1.16, Bonafè 1.17 e 1.18.

Carmela AURIEMMA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Penza 1.19, che stanziava 2 milioni di euro per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza a Caivano, evidenzia come la proposta corrisponda a una esplicita richiesta avanzata da Don Patricello, parroco di Parco Verde.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.19 e Bonafè 1.20.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Penza 1.21 per spiegare che esso è volto a consentire la copertura della pianta organica del corpo di polizia locale di Caivano. Fa presente come a fronte di 52 posti in organico attualmente oltre 20 siano scoperti e ritiene che queste scoperture siano uno dei problemi di Caivano. Ricorda, infatti, il ruolo essenziale che svolge la polizia locale nel controllo del territorio e nell'assistenza alla popolazione.

Carmela AURIEMMA (M5S), pur rilevando che l'emendamento Penza 1.21 si riferisce al solo Comune di Caivano, fa presente che tutti i comuni dell'area presentano le medesime scoperture e non solo nel corpo di polizia locale. Stigmatizza la normativa stringente che non consente ai comuni di procedere ad assunzioni e che dunque obbliga poi ad operare in sotto-organico tanto la polizia locale, quanto gli uffici tecnici comunali, quanto i servizi sociali, con conseguenze evidenti sui servizi resi ai cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Penza 1.21.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.22, a sua prima firma, per rilevare l'esigenza di potenziare non solo gli organici della polizia urbana ma anche

quelli degli assistenti sociali, che svolgono un ruolo essenziale per il recupero sociale e educativo dei giovani.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 1.22.

Ida CARMINA (M5S), ricordando di aver svolto le funzioni di commissario di polizia, interviene per illustrare l'emendamento Penza 1.23, volto a istituire un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza a Caivano. Chiede al relatore di valutare l'accantonamento dell'emendamento evidenziando alla maggioranza come la presenza sul territorio di un posto di polizia non solo aiuterebbe concretamente nell'opera di repressione dei comportamenti illeciti, ma agirebbe anche da deterrente alla commissione di reati, dando il senso della presenza dello Stato.

Nazario PAGANO, *presidente*, sottolinea di aver concesso all'onorevole Carmina la parola su questo emendamento in considerazione del clima di collaborazione che si sta registrando in Commissione; rileva infatti che, trattandosi di dichiarazioni di voto, esse possono essere svolte solo dai membri della Commissione o dai deputati in sostituzione e che l'onorevole Carmina non rientra in alcuna delle due categorie.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Penza 1.23 e si associa alla richiesta di accantonamento già avanzata. Consapevole del fatto che la maggioranza non accetterà modifiche al testo, chiede infatti alla rappresentante del Governo di valutare l'emendamento al fine di poterne suggerire la trasformazione in un ordine del giorno da accogliere in Assemblea.

Matteo MAURI (PD-IDP), estendendo il ragionamento fatto dall'onorevole Boschi sull'emendamento Penza 1.23, chiede alla maggioranza e alla rappresentante del Governo di valutare la possibilità di accantonare alcune proposte emendative, particolarmente rilevanti per le opposizioni e dalle opposizioni segnalate, al fine di svolgere

approfondimenti finalizzati a capire se, in caso di trasformazione in ordini del giorno in Assemblea, il Governo potrebbe accogliere tali atti di indirizzo. Ritiene infatti che, in considerazione dell'eccezionalità di questo specifico esame in Commissione di un decreto-legge, eccezionalità sulla quale tutti hanno convenuto, questa apertura del Governo potrebbe consentire di ritirare alcuni emendamenti e agevolare l'andamento dei lavori.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi intanto sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO ricorda che a Caivano c'è una compagnia dei Carabinieri, che ha sede proprio nel Parco Verde, ed evidenzia che il Ministero dell'interno ha già integrato di 20 unità l'organico del Commissariato di Afragola, comune vicino a Caivano. Per quanto riguarda la richiesta di accantonamento dell'emendamento Penza 1.23, ritiene legittima la trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea, ma fa presente di non poterne al momento garantire l'accoglimento da parte del Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che il tema del Commissariato di polizia a Caivano è stato già posto al Ministero dell'interno nel corso di un recente *question time* in Commissione Affari costituzionali, al quale ha risposto il sottosegretario Molteni e ribadisce, come già fatto anche in quella sede, che la polizia di Afragola non è in grado di sopperire alle carenze di Caivano. Riafferma dunque l'esigenza che il Comune di Caivano sia dotato di un autonomo Commissariato, per assolvere alle esigenze di sicurezza e controllo del territorio.

Nazario PAGANO, *presidente*, evidenzia che la rappresentante del Governo si è già detta favorevole all'accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che abbia senso procedere all'accantonamento solo

se la Sottosegretaria prefigura da parte del Governo l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno avente il medesimo contenuto dell'emendamento.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, nel confermare di non potere, al momento, garantire l'accoglimento di un ordine del giorno in merito all'istituzione di un Commissariato a Caivano, afferma che, conoscendo bene i territori di cui si tratta, il Commissariato di Afragola lavora con la compagnia di Caivano, senza che la distanza sia un problema e ritiene che l'incremento di 20 unità, richiesto dal questore e voluto dal Capo della polizia, sia sufficiente. Si dichiara comunque favorevole all'accantonamento dell'emendamento in vista di un supplemento di istruttoria.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene importante tornare alla proposta dell'onorevole Mauri, che ritiene di buon senso e più ampia rispetto alla decisione circa le sorti di un singolo emendamento. Fa presente che se la maggioranza non può accettare modifiche al testo e ha bisogno di approvarlo rapidamente, allora la proposta di accantonare una serie di proposte emendative per far valutare al Governo l'accoglimento di eventuali ordini del giorno potrebbe tenere insieme le esigenze della maggioranza, perché quegli emendamenti sarebbero conseguentemente ritirati, e quelle delle opposizioni, che darebbero così un senso allo sforzo emendativo fatto.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, valutato il clima di collaborazione che si registra in Commissione, si dichiara favorevole all'accantonamento di alcune proposte emendative che il Governo si riserva di valutare attentamente al fine della trasformazione in ordini del giorno in Assemblea.

Matteo MAURI (PD-IDP) afferma che chiaramente non si aspetta che la Sottosegretaria esponga la posizione del Governo senza prima aver fatto valutare agli uffici gli emendamenti di cui si tratta, ma sottolinea, al tempo stesso, che l'opposizione

non può aspettare fino al termine dell'esame del fascicolo delle proposte emendative per sapere quale sarà la posizione del Governo. Propone dunque che le opposizioni avanzino una rosa di possibili ordini del giorno e che il Governo, senza che la Commissione interrompa i propri lavori, cominci ad istruirli; successivamente si potranno sospendere i lavori di Commissione per acquisire le determinazioni del Governo che, se positive, comporteranno il ritiro degli emendamenti dell'opposizione facilitando la conclusione dell'esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, concorda con la soluzione dell'onorevole Mauri, purché non si interrompano i lavori. Invita dunque le opposizioni ad individuare gli emendamenti da eventualmente trasformare in ordini del giorno e a sottoporli alla rappresentante del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.24 e Sportiello 1.25.

Federico FORNARO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'emendamento Girelli 1.26.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Girelli 1.26.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Sportiello 1.27 e 1.28, nonché gli emendamenti Auriemma 1.29 e Penza 1.30.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'emendamento Bonafè 1.31.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bonafè 1.31.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 1.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Caso 2.1, 2.2 e 2.3.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01. Precisa che, trattandosi di una proposta emendativa che prevede una consistente copertura finanziaria, nella predisposizione dell'ordine del giorno di analogo contenuto si valuterà l'opportunità di riprodurre solo la parte descrittiva dell'emendamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento soppressivo a sua prima firma 3.1, sottolinea che la previsione del cosiddetto « daspo urbano » per i minori – introdotta con l'articolo 3 del provvedimento in esame – è una norma chiaramente irragionevole ed in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione dei diritti dell'uomo. Tra l'altro, tale sanzione viene comminata senza una convalida dell'autorità giudiziaria, sottraendola così alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Carta costituzionale e lasciando una eccessiva discrezionalità al questore nell'applicare le misure e nel valutare la pericolosità del soggetto.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.1, di cui chiede l'approvazione. Evidenzia che la disposizione

di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame esprime una filosofia repressiva del fenomeno del disagio giovanile, che invece andrebbe affrontato con efficaci politiche attive del lavoro, con il potenziamento dei servizi sociali e con un significativo investimento nei settori dell'istruzione e dello sport.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 3.1, Magi 3.2 e Boschi 3.3.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 3.4 e 3.5, rileva che entrambi mirano a ridurre l'applicazione del « daspo urbano » comminato ai minori. Ribadisce che il provvedimento in esame disciplina solo l'aspetto repressivo della delinquenza, senza affrontare il tema del disagio giovanile, vera emergenza per tante periferie delle nostre città, anche nelle regioni settentrionali. A suo avviso, la sanzione del « daspo urbano » per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni costituisce una forma di crudeltà, destinata ad aumentare il senso di frustrazione e di emarginazione, ovvero due fattori che hanno una chiara valenza criminogena. L'approccio del Governo si conferma, dunque, dominato da un furore ideologico del tutto irragionevole, come già emerso in occasione dell'approvazione della normativa contro i *rave party*, vietati solo nel nostro Paese. Sarebbe invece opportuno agire sulle cause profonde dei fenomeni di devianza giovanile.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.4. Associandosi alle considerazioni del collega, ribadisce che l'azione repressiva non è sufficiente, ma deve essere accompagnata da una costante azione di consolidamento e promozione del tessuto sociale. Rivolgendosi alla sottosegretaria Castiello, segnala che il commissariato di Afragola – e, più in generale, gli altri presidi dell'ordine pubblico dislocati in zona – hanno subito una riduzione pari al 30-40 per cento del personale, che rende, di fatto, impossibile una efficace attività di controllo del territorio. Ribadi-

sce, altresì, che il provvedimento in esame non fornisce alcuna risposta alle fasce sociali più disagiate, con l'aggravante di applicare le categorie conoscitive degli adulti agli adolescenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.**

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.

Carmela AURIEMMA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'articolo aggiuntivo 3-bis.01 relativo alla istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, evidenziando che l'approccio nei riguardi dei minori dovrebbe essere sempre multidisciplinare, in coerenza con la complessità della condizione di adolescente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi D'Orso 3-bis.01 e Alfonso Colucci 3-bis.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3-ter.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 3-ter.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.1, sottolinea che la disposizione in esame è un vero e proprio manifesto di quell'uso simbolico del diritto penale che si fonda su aumenti irrazionali del carico sanzionatorio, pur nell'evidenza storicamente dimo-

strata della loro totale incapacità preventiva e mancanza di efficacia deterrente. In particolare, a suo avviso, preoccupa il terzo comma della disposizione, volto ad aumentare il massimo edittale da quattro a cinque anni per i fatti di lieve entità previsti dal quinto comma dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe. Al riguardo, segnala che oltre 1/3 dei detenuti nelle carceri italiane è oggi ristretto per violazioni alla normativa sugli stupefacenti – quasi il doppio della media europea – e che il citato articolo 73 costituisce in assoluto l'attore principale del nostro sistema penale, con un peso enorme sulla spesa sull'affollamento penitenziario. Infatti, oltre 1/4 degli ingressi in carcere sono dovuti alla sua violazione. Rileva infine che, portando il massimale edittale a cinque anni, si vanno ad includere comportamenti legati alla lieve entità tra i reati per i quali si prevede, per minori e adulti, l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 4.1, Boschi 4.2 e Di Biase 4.3, nonché gli emendamenti Zaratti 4.4, Di Biase 4.6, D'Orso 4.7, Zaratti 4.8, 4.9 e 4.10, D'Orso 4.11 e 4.12, Zaratti 4.13 e gli identici emendamenti Zaratti 4.14, Magi 4.15 e D'Orso 4.16.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 4.17, stigmatizza, in via generale, la prassi del Governo, ormai consolidata, di legiferare tramite decretazione di urgenza, limitando fortemente le prerogative del Parlamento. Nel caso del provvedimento in esame, esprime riserve sul mancato coinvolgimento della Commissione Giustizia nell'esame in sede referente, dal momento che il decreto-legge in titolo modifica in maniera sostanziale il processo penale in ambito minorile. Si associa, altresì, alle considerazioni del collega Zaratti circa l'irragionevolezza delle norme che prevedono un inasprimento della pena per i fatti di lieve entità, che rischia di aggravare la situazione di sovraffollamento delle carceri. Pe-

raltro, si tratta di un intervento in controtendenza rispetto alle affermazioni del Ministro Nordio, che ha spesso richiamato la necessità di ridurre la pressione sulle strutture carcerarie con un'attenta azione di depenalizzazione dei reati.

Evidenzia, altresì, che la proposta emendativa in esame introduce la distinzione tra le sostanze stupefacenti, riequilibrando almeno in parte l'impatto repressivo della disposizione del decreto-legge, peraltro viziata da palese incostituzionalità in quanto viola il principio di proporzionalità. Evidenziando che con la disciplina già in vigore in sette casi su dieci gli imputati finiscono in carcere, sollecita il Governo e la maggioranza ad accettare l'accantonamento dell'emendamento a sua firma, o quanto meno a spiegare la *ratio* della disposizione del decreto-legge.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), associandosi alle considerazioni del collega Magi, sottolinea che l'azione del Governo in materia penale è caratterizzata da un evidente strabismo. Mentre in alcuni casi si introducono misure di stampo garantista, riducendo l'applicazione della custodia cautelare, in altri, come nel provvedimento in esame, si inaspriscono le pene in maniera sproporzionata. Tale condotta contraddittoria evidenzia le profonde divergenze in seno alla maggioranza, a danno delle libertà fondamentali dei cittadini.

Filiberto ZARATTI (AVS) stigmatizza la condotta del Governo e della maggioranza, che impediscono al Parlamento di svolgere un dibattito serio e approfondito sui provvedimenti in esame. Ribadendo che la norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge rischia di aggravare ulteriormente la pressione sulle strutture carcerarie, condivide le osservazioni della collega Boschi sulla scarsa coerenza nelle scelte del Governo in materia penale, sollecitando un approccio più organico alla riforma del settore.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 4.17.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 4.18, sottolinea, in

via generale, che il metodo paternalistico e repressivo rischia di acuire i problemi anziché risolverli, poiché non affronta le cause profonde del disagio giovanile. Si associa, inoltre, alle considerazioni del collega Zaratti sulla necessità di interventi più organici ed omogenei da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 4.18.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Biase 4.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Biase 4.01.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Boschi 5.2, afferma che il provvedimento ricomprende due aspetti diversi: uno pienamente condivisibile, di interventi sul territorio, e un altro assai più discutibile di ordine penalistico. Stigmatizza l'atteggiamento del Governo, che emana un provvedimento d'urgenza ogni volta che si verifica un fatto di cronaca particolarmente grave andando a investire l'intero territorio nazionale; il tutto con lo scopo di creare allarme sociale a proposito di fattispecie i cui numeri non giustificerebbero spesso tanta attenzione.

Ribadisce che la giustizia minorile è nel nostro Paese all'avanguardia, e che su 14.000 minori che abbiano commesso reati solo 462 sono detenuti, con ottime possibilità di recupero. Al contrario, il Governo trova nel carcere la risposta a qualsiasi problema: non comprende che le soluzioni che si attendono quei territori sono di carattere sociale, non un semplice inasprimento delle pene; fa presente che proprio guardando all'esperienza di altri Stati, che hanno perseguito la strada securitaria, si comprende che essa non conduce a risultati apprezzabili. Ricorda la propria personale vicenda con il comune di San Luca, dove solo attraverso interventi di carattere sociale si è riusciti in qualche modo ad alleggerire lo stigma impresso dalla presenza della criminalità organizzata. Menziona infine il

monito del Presidente della Repubblica, il quale ha recentemente dichiarato che saranno i maestri, più che le forze dell'ordine, a salvarci dall'illegalità.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Boschi 5.2, gli emendamenti Zaratti 5.3, 5.4 e 5.5.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento Ciani 5.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 5.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede alle opposizioni di approntare una lista definitiva degli emendamenti che esse chiederanno di accantonare, in modo da impostare un ragionamento con la rappresentante del Governo ai fini della presentazione di ordini del giorno.

Matteo MAURI (PD-IDP) risponde che tale lista è in via di elaborazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.7, Boschi 5.8 e Gianassi 5.9.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 5.10, ricorda che l'articolo 5, comma 5, apre pericolosamente a un approccio punitivo verso gli infraquattordicenni non imputabili, prevedendo nei loro confronti casi di applicabilità della procedura di ammonimento da parte del questore. Ritiene che occorra semplificare il compito educativo in capo alla componente adulta della società; ricorda la dichiarazione di Papa Francesco del 2014 contro i castighi penali nei confronti dei bambini, esortando la maggioranza a tenere conto di un monito tanto autorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.10, Zaratti 5.12, D'Orso 5.13.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 6.1, Magi 6.2, Boschi 6.3, D'Orso 6.4 e Gianassi 6.5, gli emendamenti Gianassi 6.6, Zaratti 6.7, D'Orso 6.8 e Boschi 6.9.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di accantonare il proprio emendamento 6.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Boschi 6.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.11, 6.12 e 6.13, D'Orso 6.14, 6.15 e 6.16, Zaratti 6.17 e 6.18, D'Orso 6.19, Gianassi 6.20 e 6.21, nonché l'articolo aggiuntivo 7.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 8.1, ricorda che la misura prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), era stata già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 359 del 2000. Argomenta che il provvedimento in esame dimostra una sorta di furia persecutoria nei confronti dei ragazzi delle periferie, che già sono nati una situazione di grandissimo disagio: invece di tentare un'operazione di recupero, non si fa altro che ricorrere alle pene detentive. Esorta la maggioranza a un maggior senso di responsabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 8.1.

Matteo MAURI (PD-IDP) annuncia che è pronto un elenco di proposte emendative

di cui le forze dell'opposizione hanno intenzione di chiedere l'accantonamento al fine di verificare l'ipotesi di un loro ritiro ai fini della presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi una breve sospensione.

**La seduta, sospesa alle 15.22, è ripresa alle 15.40.**

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che è stata consegnata agli uffici del Governo, per le opportune valutazioni, la lista delle proposte emendative accantonate ai fini del loro accoglimento nella forma di ordini del giorno di analogo contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 8.2 e Boschi 8.3 nonché gli emendamenti D'Orso 8.8, Gianassi 8.9, Zaratti 8,7, Bruno 8.11, Zaratti 8,4 e 8.6.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.12, volto ad introdurre un intervento correttivo al testo dell'articolo 8, che già nel corso dell'esame da parte del Senato ha visto un miglioramento rispetto alla formulazione originaria, che escludeva la messa in prova in caso di fallimento del percorso rieducativo del minore. Nel richiamare le considerazioni degli auditi in merito all'importanza della messa alla prova che rappresenta la strada privilegiata nel processo penale minorile e che deve sempre essere garantita al minore, fa presente che il suo emendamento è volto a sopprimere la disposizione secondo la quale l'interruzione ingiustificata del percorso di reinserimento o rieducazione da parte del minore è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Invita quindi i colleghi ad una riflessione sul tema, sottolineando che l'emendamento 8.12 va nella medesima direzione che anche la maggioranza ha ritenuto opportuna a giudicare dalla modifiche introdotte in Senato.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, come nel caso precedente, ha consentito l'intervento dell'onorevole D'Orso in via del tutto eccezionale, non essendo né componente della Commissione né sostituita. Fa presente che l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01 fa parte della lista delle proposte emendative temporaneamente accantonate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonafè 8.02 e Auriemma 8.03,.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gianassi 9.1 e Boschi 9.2 e l'emendamento Zaratti 9.3.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede di intervenire sull'emendamento 9.4, di cui è prima firmataria.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che il regolamento non consente interventi in dichiarazione di voto di deputati che non siano componenti della Commissione o sostituiti, benché firmatari di proposte emendative.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene per un richiamo al Regolamento sottolineando che nelle altre Commissioni è consentito l'intervento del firmatario della proposta emendativa.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che in fase di dichiarazione di voto il Regolamento non consente tali interventi.

Carmela AURIEMMA (M5S) si domanda se il Regolamento non consenta gli interventi dei firmatari soltanto in questa Commissione, rilevando che gli altri presidenti assumono decisioni diverse.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel sottolineare che eventualmente ciò sia avvenuto in via eccezionale, analogamente consente all'onorevole D'Orso di intervenire per illustrare le sue proposte emendative riferite all'articolo 9.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che tutti gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 9 mirano ad introdurre nel testo in esame un principio che è già sotteso al processo penale minorile, vale a dire quello per cui l'esecuzione penale non deve in alcun modo ostacolare il processo educativo che deve essere garantito al minore condannato e recluso. Precisa quindi che le sue proposte emendative, con modalità tra loro diverse, sono volte a garantire la continuità di tale processo educativo anche in presenza di condotte che, secondo l'impostazione della maggioranza, comportano il trasferimento del soggetto presso un istituto penitenziario per adulti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 9.4, Bosschi 9.5, D'Orso 9.6, Gianassi 9.7 Zaratti 9.8 e 9.9.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda che l'articolo 9 prevede il trasferimento dei maggiorenni in carico alla giustizia minorile presso un istituto penitenziario per adulti in presenza di tre condizioni tra loro alternative se il soggetto ha tra i ventuno e i venticinque anni, mentre nel caso in cui il soggetto abbia compiuto il diciottesimo anno d'età le condizioni sono cumulative. Fa quindi presente che l'emendamento a sua prima firma 9.10 è volto a sopprimere tale ultima eventualità, ricordando che la legge n. 117 del 2014 ha avuto il merito di elevare da 21 a 25 anni l'età della possibile permanenza del ragazzo o della ragazza all'interno del circuito della giustizia minorile. Segnala a tale proposito che, dopo un'iniziale preoccupazione degli operatori degli istituti di fronte alla prospettiva di dover gestire le detenzioni di soggetti più grandi insieme agli adolescenti, l'esperienza si è rivelata positiva dal momento

che ha offerto la possibilità ai giovani adulti di usufruire delle opportunità maggiormente costruttive e individualizzate della giustizia minorile. Nell'auspicare che si tenga conto nell'assumere le decisioni delle esperienze acquisite, anche al fine di valutare a posteriori l'efficacia delle disposizioni introdotte, ribadisce che l'applicazione della legge n. 117 del 2014 ha consentito ai soggetti più grandi maggiori possibilità di recupero, con un miglioramento complessivo della gestione delle strutture carcerarie. Pur comprendendo che alcuni dei ragazzi possono comportare serie difficoltà per la convivenza civile, considera indispensabile sia per il loro futuro sia per il bene della comunità recuperare le loro energie, sottolineando che la repressione non comporta sempre il miglioramento della nostra vita sociale. Manifesta quindi il proprio risentimento per il fatto che ci si trovi ad esaminare un provvedimento a scatola chiusa, senza che sull'argomento si possa tenere conto della capacità di confronto e riflessione dei componenti della Camera. Nel sottolineare che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte dell'opposizione, si dichiara convinto che alcuni colleghi della maggioranza, se potessero, modificherebbero volentieri le disposizioni del provvedimento ed evidenzia l'esigenza che il Parlamento tutto ponga al Governo la questione. Nell'apprezzare il presidente Pagano che in più occasioni ha posto la questione della centralità del Parlamento, pur riconoscendo alla luce della propria esperienza personale di assessore all'ambiente della regione Lazio, che le assemblee possono talvolta sembrare un ostacolo per chi governa, fa presente tuttavia che in tanti casi esse rappresentano l'occasione di migliorare i provvedimenti a vantaggio della comunità.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime la convinzione del Movimento 5 Stelle che la corretta dinamica parlamentare preveda l'illustrazione e la discussione da parte dell'opposizione delle proposte emendative presentate e l'approvazione o meno di tali proposte da parte dei colleghi della maggioranza e, analogamente, la presentazione di ordini del giorno in Assemblea e la

valutazione del Governo sul loro eventuale accoglimento. Ritenendo che ciò consenta di stabilire un corretto rapporto tra le diverse forze, aggiunge che l'intervento in sede di illustrazione delle proposte emendative, anche da parte di chi fosse firmatario della proposta e non componente della Commissione, rappresenta un'occasione di arricchimento. A tale proposito, chiede al presidente Pagano di poter avere i corretti riferimenti della norma regolamentare cui egli ha fatto riferimento, anche al fine di fugare dubbi circa diverse prassi applicative all'interno delle diverse Commissioni. Fa presente quindi in conclusione che il Movimento 5 Stelle non intende ritirare le proprie proposte emendative, riservandosi in sede di esame da parte dell'Assemblea la presentazione di eventuali ordini del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, assicura al collega Alfonso Colucci che metterà immediatamente a sua disposizione i richiesti riferimenti regolamentari.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) fa presente che intende continuare ad intervenire sulle proposte emendative, come forma di resistenza pacifica al superamento nei fatti del bicameralismo perfetto, in attesa della ventilata riforma costituzionale. Dichiarò di concordare con le affermazioni del collega Zaratti in ordine alla volontà di colleghi della maggioranza di modificare, se potessero, talune disposizioni del provvedimento, ritenendo che tali modifiche non andrebbero nella direzione auspicata dall'opposizione. Sottolinea infatti che, come dimostrato anche nel decreto-legge immigrazione all'esame dalla Commissione Affari costituzionali, la maggioranza ha una visione completamente diversa che tende ad equiparare, con un'operazione a suo avviso scorretta e sbagliata, il minore migrante o il minore delinquente ad un adulto. Ritiene che i colleghi, soprattutto quelli che hanno visitato gli istituti penitenziari per adulti e ne conoscono le criticità, si dovrebbero rendere conto facilmente che mandare lì un minore significa cambiare completamente le sue condizioni di espiazione

della pena, riducendo le sue possibilità di recupero. Invita i colleghi a non dare per scontato che una persona detenuta, una volta uscita dal carcere, debba necessariamente riproporre i medesimi comportamenti, tanto più se si tratta di soggetti minori che hanno commesso reati quando non erano ancora formati completamente e che hanno una lunga prospettiva di vita. Ritiene che considerarli già condannati per la vita equivalga a prendere le distanze sia in termini di tutela dei diritti umani sia in termini di rispetto della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 9.10, 9.11 e 9.12, D'Orso 9.13, 9.14 e 9.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) richiama le considerazioni già svolte dal momento che l'articolo premissivo 010.01 a sua firma risponde alla medesima finalità di offrire ai ragazzi un percorso di fuoriuscita dall'illegalità, mettendo a disposizione risorse destinate a finanziarie progetti di istruzione e formazione nelle carceri. Considera necessario porre la giusta attenzione al tema, oltre che agli insegnanti che operano negli istituti penitenziari e quindi in condizioni decisamente più difficili rispetto agli altri docenti.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Boschi 010.01.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento Caso 10.1 che incrementa la dotazione del fondo cosiddetto Agenda sud al fine di consentire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato da destinare alle istituzioni scolastiche. L'obiettivo dell'intervento è quello di potenziare il personale nelle zone fragili al fine di contrastare la dispersione scolastica e le difficoltà di apprendimento.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 10.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, in via eccezionale, soltanto per la seduta in corso consente all'onorevole D'Orso di intervenire.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento 10.2 reca un intervento limitato ma molto significativo, dal momento che esso è volto a stabilire che le risorse previste dall'articolo 10 siano destinate all'apertura pomeridiana delle scuole delle regioni meridionali. Ritiene infatti che l'apertura pomeridiana rappresenti la chiave di volta per contrastare l'abbandono scolastico e per strappare ragazzi e ragazze dalla strada, restituente alle scuole la loro centralità.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni della collega, sottolineando la centralità della scuola come agenzia formativa e l'importanza di proporre offerte extracurricolari volte a sostenere i talenti dei ragazzi per esempio in campo teatrale o musicale. Si tratta di un emendamento piccolo ma molto importante che, oltre a restituire centralità alla scuola, offre ai giovani uno spazio utile per crescer in modo migliore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 10.2, Manzi 10.4, Riccardo Ricciardi 10.5, Cherchi 10.6 e Orrico 10.8.

Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che l'emendamento Caso 10.9 analogamente ai precedenti intende integrare l'offerta formativa degli istituti scolastici, partendo dal presupposto che la scuola sia il primo presidio di legalità sul territorio. Sottolinea in particolare l'importanza del tempo pieno per accompagnare la crescita di ragazzi spesso privi di punto di riferimento e facili prede della criminalità organizzata che in molti luoghi arriva dove lo Stato non ce la fa ad arrivare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 10.9, Amato 10.10, Cherchi 10.11 e 10.12, e Amato 10.13.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel proseguire la riflessione in corso sulla centralità della scuola per contrastare la dispersione scolastica e per ridurre i divari territoriali nonché quale presidio di legalità, fa presente che l'emendamento Furfaro 10.15, analogamente ad altre proposte emendative, è volto ad arricchire le iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 10, puntando in particolare sulla promozione dell'educazione di genere. Considera infatti l'educazione di genere importante per aiutare i ragazzi e le ragazze a costruire relazioni paritarie, a rispettare le differenze a rifugiare rapporti basati sulla supremazia dell'altro, anche allo scopo di promuovere una società che ripudi le violenze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Furfaro 10.14, Caso 10.15 e 10.16, Alfonso Colucci 10.17, Orrico 10.18, Amato 10.19, Caso 10.20, Sportiello 10.21, 10.22 e 10.23.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.24 che integra le iniziative e le azioni previste dal comma 3 dell'articolo 10, con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forme di violenza nonché del lavoro dignitoso. Sottolinea che la crescita culturale dei ragazzi e delle ragazze a rischio, sottraendoli alla criminalità organizzata, metterebbe al sicuro l'intera comunità. Richiamando le considerazioni della collega Boschi, ribadisce che il monocameralismo di fatto priva i parlamentari della possibilità di fare il proprio dovere, esercitando la pienezza delle funzioni di rappresentanti del popolo, e di contribuire a migliorare i provvedimenti. Aggiunge che, pur essendo stata diffusa anche in passato la pratica di ricorrere con frequenza alla decretazione d'urgenza, il Governo in carica ha superato ogni limite raggiungendo la media di quattro posizioni

di questioni di fiducia al mese, rendendo esasperante la pratica dei decreti legge esaminati di fatto da un solo ramo del Parlamento e spogliando i parlamentari delle prerogative che la Costituzione gli attribuisce.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 10.24 e Amato 10.25.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.26 che propone di promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie nelle iniziative destinate a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita, di inserimento e di partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse. Ritiene che tale emendamento sia emblematico delle distorsioni del monocameralismo di fatto, dal momento che il suo contenuto ripropone il testo di una proposta di legge a firma della collega Varchi di Fratelli d'Italia, approvata dalla Camera, che si prefigge analogo valorizzazione dei pedagogisti. Evidenzia quindi che, se la Camera fosse stata in condizione di modificare il provvedimento, l'emendamento 10.26 avrebbe potuto essere condiviso dalla maggioranza che invece è costretto a bocciarlo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 10.26, Orrico 10.27 e 10.28, Caso 10.29.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaratti 10.30 fa parte delle proposte emendative temporaneamente accantonate.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Stumpo 10.31 per evidenziare l'importanza del coinvolgimento dei ragazzi nel processo di risanamento del territorio, processo del quale devono divenire protagonisti. Ricollegandosi alle considerazioni dell'onorevole D'Orso, si dice convinta che anche questo emendamento

avrebbe incontrato il favore della maggioranza se questo provvedimento fosse stato modificabile.

La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 10.31.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere alla presidenza di sospendere brevemente i lavori una volta concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, al fine di poter capire dalla Sottosegretaria quali siano gli intendimenti del Governo rispetto agli emendamenti accantonati in vista di una trasformazione in ordini del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene più opportuno concludere prima l'esame di tutte le proposte emendative non accantonate, per poi sospendere e acquisire le determinazioni del Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede al Presidente di valutare se non sia più opportuno, anche per ragioni di stile, acquisire queste informazioni dal Governo prima di aver concluso l'esame degli emendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, si riserva di valutare la proposta dell'onorevole Mauri e di decidere in merito, invitando nel frattempo a procedere con l'esame degli emendamenti.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene sull'emendamento Amato 10.32 volto a potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale. Ricordando come uno studio de Il Sole-24 ore abbia certificato che a Sud la percentuale di coloro che praticano lo sport sia estremamente ridotta rispetto a quanto accade a Nord, per l'assenza delle strutture sportive, evidenzia come lo sport non sia solo strumento di benessere ma anche di riscatto sociale e sottolinea che per dare un senso alla modifica della Costituzione recentemente approvata – che ha fatto della pratica sportiva un valore costituzionale – sia

necessario approvare interventi come quelli previsti da questo emendamento.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Amato 10.32, invita il Governo a un supplemento di riflessione su questa modifica. Ritiene che allo stato del dibattito parlamentare all'opposizione non resti che condividere riflessioni nella consapevolezza che non saranno accolte e coglie allora l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'importanza della pratica sportiva e, conseguentemente, degli impianti sportivi, per lo sviluppo della persona e per la sua integrazione sociale. Rammentando come alcuni anni fa il Governo del quale ha fatto parte abbia destinato 100 milioni di euro alla realizzazione di nuove strutture sportive, evidenzia come lo sport non solo aiuti la salute di chi lo pratica, con conseguenti risparmi per lo Stato che non deve poi sostenere spese sanitarie, ma assolva anche a una funzione pedagogica, educando al rispetto delle regole. Rileva, in particolare, come anche la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere passino dallo sport, se è vero che lo sport educa alla sconfitta, non solo quella agonistica ma anche ad esempio quella sentimentale. Sottolinea infine l'importanza dello sport anche per quanto riguarda la coesione sociale e l'aggregazione, pensando non solo a quanto l'attività sportiva produca in questi campi per i giovani, ma anche per i nostri anziani. Ritiene conseguentemente essenziale fornire i Comuni di risorse adeguate affinché possano dotarsi di impianti sportivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 10.32 e 10.33, Riccardo Ricciardi 10.34, Manzi 10-bis.1 e Caso 10-bis.01, limitatamente alla parte ammissibile relativa alla lettera a).

Nazario PAGANO, *presidente*, annuncia che prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11 sospende brevemente i lavori per acquisire dalla Sottosegretaria le valutazioni del Governo sugli emendamenti accantonati.

**La seduta, sospesa alle 16.50, riprende alle 17.05.**

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative può riprendere avendo il Governo comunicato alle opposizioni la propria disponibilità ad accogliere alcuni ordini del giorno in Assemblea, che riprenderanno il contenuto di alcune proposte emendative accantonate per le quali sarà quindi valutato dai presentatori il relativo ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento Riccardo Ricciardi 11.1.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritira l'emendamento 11.4 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 11.2, Manzi 11.3, Sportiello 11.04.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 12.3, Giannasi 12.4, D'Orso 12.5, Zaratti 12.6, D'Orso 12.7, Sportiello 12.8, Ciani 12.9, Sportiello 12.10 e D'Orso 12.11.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira l'articolo aggiuntivo Furfaro 12.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 12.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 13.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13-bis.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 13-*bis*.1, Zaratti 13-*bis*.2 e l'articolo aggiuntivo Quartini 13-*bis*.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 14.1, 14.2, 14.4 e 14.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15-*bis*.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-*ter*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 15-*ter*.2, 15-*ter*.3 e 15-*ter*.4.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva ironicamente un certo accanimento della Commissione verso i suoi emendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, altrettanto ironicamente sottolinea come l'onorevole Zaratti presenti molti emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 15-*ter*.5, 15-*ter*.6, 15-*ter*.7 e 15-*ter*.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-*quater*.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15-*quater*.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita la Commissione a riprendere l'esame delle proposte emendative accantonate, a partire dall'emendamento Penza 1.23 per il quale il Governo ha comunicato la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno.

Alfonso COLUCCI (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Penza 1.23.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira le proposte emendative Girelli 1.26, Bonafè 1.31 e 2.01, Di Biase 4.01 e Ciani 5.6.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede che sia posto in votazione l'emendamento a sua firma 6.10.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 6.10.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Giannasi 8.9.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritira l'articolo aggiuntivo 8.01 a sua prima firma e chiede invece che sia posto in votazione l'emendamento 10.30, anch'esso a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 10.30.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva (II, VII, IX, XI, XII e XIV), mentre il Comitato per la legislazione, la V Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprimeranno ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole De Corato, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di

chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i com-

ponenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 17.15.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 893 e abbinate, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione;

rilevato che:

il provvedimento, costituito da quattro articoli, si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato;

per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto, la Corte costituzionale ha precisato che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui *ratio* si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune e dall'altro, al « diritto all'oblio » dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela;

con riguardo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, prevede le modifiche al codice penale in materia di prescrizione; la lettera *a*) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 159-*bis*, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno; la lettera *b*) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice

penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna; la lettera *c*) del comma 1, modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario; la lettera *d*) del comma 1 abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado;

l'articolo 2 abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;

gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* apportano alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale e alle norme di attuazione;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

la proposta di legge incide sulla materia « ordinamento penale » che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

*per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:*

con riguardo alla successione delle leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favore-

vole al colpevole di reato (cosiddetto *lex mitior*), sancito dall'articolo 2 del codice penale, che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e nella tutela convenzionale da parte del-

l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* nel territorio del Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e nei comuni limitrofi.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* d'intesa con il Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e con comuni interessati;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

**1.1. Boschi.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* predetto comune aggiungere le seguenti: , con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla.

**1.2. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base

delle priorità e delle indicazioni del Commissario.

**1.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

*3-ter.* Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede co-

munque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

*3-quater.* Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

*3-quinquies.* Ai giudizi di cui al comma *3-quater* si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**1.4.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

**1.5.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4.1. Il piano straordinario di cui al comma 1 prevede, altresì, la riqualificazione della zona di Santarcangelo del comune di Caivano ai fini della realizzazione, sulla superficie di proprietà del predetto comune di una «Cittadella dello sport», dotata di un palazzetto dello sport, di una pista di atletica circostante e di strutture per la pratica di discipline sportive da parte della collettività.

4.2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4.1, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore, anche tra quelli individuati al comma 4, il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del medesimo Commissario.

**1.6.** Penza.

*Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

**1.7.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* anche in deroga alle disposizioni vigenti,

**1.8.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.

**1.9.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* , e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio

al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.

**1.10.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.

\* **1.11.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **1.12.** Berruto, Manzi, Bonafè, Girelli, Furfaro, Schlein, Orfini, Cuperlo, Zingarretti, Fornaro, Mauri, Malavasi, Ciani, Stumpo.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso « Sport e periferie 2023 » il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.

**1.13.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* nell'area del Comune di Caivano *aggiungere le seguenti:* e dei comuni limitrofi.

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole:* cinque milioni *con le seguenti:* dieci milioni.

**1.14.** Boschi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* attività educative e formative *aggiungere le seguenti:* corsi di specializzazione post laurea, master e seminari.

**1.15.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mette a disposizione del comune di Caivano ai fini dell'acquisizione al patrimonio i beni confiscati presenti nel territorio comunale. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 ne determina il successivo affidamento.

**1.16.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:*

*7-ter.* Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

**1.17.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

*7-ter.* Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono auto-

rizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.

**1.18.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:*

7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.

**1.19.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.

**1.20.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale *con le seguenti:* unità di

personale in numero equivalente alla copertura integrale della pianta organica.

**1.21.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.

**1.22.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10.1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**1.23.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge il comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750 mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

**1.24.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Sostituire il comma 10-bis con il seguente:*

10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il comune di Caivano è autorizzato a istituire un'*équipe* di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il comma 10-ter;*
- b) *al comma 10-quater, sopprimere le parole: e 10-ter;*
- c) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.25.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:*

10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del ter-

ritorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.

**1.26.** Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Al comma 10-bis, sostituire le parole: 3 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici con le seguenti: 15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali;*
- b) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter, pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**1.27.** Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.*

**1.28.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:*

10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere, con un incremento pari al 30 per cento dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.29.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:*

10-septies. Il comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.

**1.30.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:*

10-septies. Il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la vio-

lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in raccordo con la regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel comune di Caivano.

**1.31.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Istituzione del servizio di assistenza psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.01.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

#### ART. 2.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A tal fine sono organizzati seminari, campus formativi e giornate dedicate, per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno.

**2.1.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.2.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del

comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.3.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### Art. 2-bis.

*(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato « Programma », finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il

Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni », da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.01.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Morassut.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)*

1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di pro-

gramma con i Centri per l'impiego, con l'Agenzia per il lavoro e con gli Enti di formazione professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.

**2.02.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)*

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.03.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*(Inammissibile)*

### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **3.2.** Magi.

\* **3.3.** Boschi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: diciassettesimo.*

**3.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: sedicesimo.*

**3.6.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis.*

**3.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**3.8.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

## ART. 3-bis.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

## Art. 3-bis.1.

*(Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)*

1. Presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », che coinvolge rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'Università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

**3-bis.01.** D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

## Art. 3-bis.1.

*(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)*

1. Presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'uni-

versità, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**3-bis.02.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

## ART. 3-ter.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- 2) indice di delittuosità del comune;
- 3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza. ».

**3-ter.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **4.2.** Boschi.

\* **4.3.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra.

*Sopprimere il comma 1.*

**4.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere i commi 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.*

**4.6.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**4.7.** D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**4.8.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere il comma 2.*

**4.9.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quarter, 2-quinquies e 2-sexies.*

**4.10.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**4.11.** D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**4.12.** D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sopprimere i commi 3 e 3-bis.*

**4.13.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **4.14.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **4.15.** Magi.

\* **4.16.** D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4 ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.*

**4.17.** Magi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4 ».

#### **4.18. Magi.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:*

**Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)*

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sani-

tario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psicocomportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza 31 dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca ».

**Art. 4-ter.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)*

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: « mensilmente » è sostituita dalle seguenti: « contestualmente alla vendita o all'acquisto »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89 »;

3) al comma 10, dopo le parole: « compreso il convivente more uxorio » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva »;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: « compreso il convivente more uxorio » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da

convivenza o da stabile relazione affettiva ».

Art. 4-*quater*.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento 32 della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4-*quinquies*.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, e 4-*quater* le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.

**4.01.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **5.2.** Boschi.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È fatto obbligo di dare avviso al competente Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche al fine di valutare l'attivazione degli strumenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404.*

**5.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e 6-*bis*.*

**5.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso 6-*bis*, sostituire le parole: Nei casi di*

cui ai commi 1 e 3-bis, con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1.

**5.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.

**5.6.** Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* due anni con le seguenti: sei mesi.

**5.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,.

**5.8.** Boschi.

*Sopprimere i commi da 5 a 9.*

**5.9.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.*

**5.10.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il questore comunica al

Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.

**5.12.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5 con le seguenti: Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5.

**5.13.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

#### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **6.2.** Magi.

\* **6.3.** Boschi.

\* **6.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **6.5.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera 0a), capoverso « Art. 6 », sopprimere le parole:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) *sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).*

**6.6.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**6.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituire dalle seguenti: « quattro anni ».

**6.8.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sopprimere il numero 2).*

**6.9.** Boschi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente.

« 3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili ».

**6.10.** Boschi.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e bis-quater).*

**6.11.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere le lettere c) e c-bis).*

**6.12.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**6.13.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).*

**6.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: al primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei » e.*

**6.15.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5.*

**6.16.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).*

**6.17.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

**6.18.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*

**6.19.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:*

*c-bis)* all’articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis.* Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all’articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l’accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

*5-ter.* L’accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell’interrogatorio del medesimo da parte dell’autorità giudiziaria o dall’autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

*5-quater.* Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all’indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni succes-

sivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l’udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

*5-quinquies.* Il giudice, sentito il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l’ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l’udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

*5-sexies.* Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l’esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all’articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale ».

**6.20.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 1, lettera c-bis), capoverso, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.*

**6.21.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

## ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## Art. 7-bis.

*(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi

dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi: a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento; d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali

degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di serietà e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.

9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.01.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

#### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **8.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

\* **8.3.** Boschi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 1, dopo le parole: Il pubblico ministero inserire le seguenti: dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,.*

**8.8.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 1, dopo le parole: alla predetta pena detentiva inserire le seguenti: e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, e dopo le parole: di appartenenza inserire le seguenti: nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,.*

**8.9.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire la parola: notifica con le seguenti:* può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto.

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

**8.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti:* anche di carattere socio-culturale.

**8.11.** Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

**8.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », sopprimere i commi 5 e 6.*

**8.6.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

**8.12.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)*

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

**8.01.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)*

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di

euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**8.02.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)*

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

**8.03.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

#### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9.1.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

\* **9.2.** Boschi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 10-bis ».*

**9.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, dopo le parole:* Il direttore dell'istituto penale per i minorenni *inserire le seguenti:* , tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,.

**9.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, sostituire le parole:* al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, *del con le seguenti:* all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il.

**9.5.** Boschi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, dopo le parole:* Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *inserire le seguenti:* fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,

**9.6.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola:* alternativamente *con la seguente:* cumulativamente;

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.

**9.7.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, sopprimere le lettera a) e c).*

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) con reiterati comportamenti violenti ponga a rischio la sicurezza degli altri detenuti.

**9.8.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: e c).*

**9.9.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », sopprimere il comma 2.*

**9.10.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », sopprimere il comma 3.*

**9.11.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni.

**9.12.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola: solo;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori.*

**9.13.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 3, sopprimere la parola: solo.*

**9.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori.*

**9.15.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 10.

*All'articolo 10, premettere il seguente:*

Art. 010.

*(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)*

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il

Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**010.01.** Boschi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati

relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**10.1.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, capoverso 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole:* negli apprendimenti, *inserire le seguenti:* garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole.

**10.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 1, capoverso 4-bis.1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2024;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* per l'anno 2023 *inserire le seguenti:* e di 50 milioni per l'anno 2024;

c) *al terzo periodo:*

1) *dopo le parole:* per l'anno 2023 *inserire le seguenti:* e di 50 milioni per l'anno 2024;

2) *dopo le parole:* euro 9.825.264 *inserire le seguenti:* per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024;

3) *sostituire le parole:* quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 *con le seguenti:* quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.4.** Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. A completamento e integrazione del piano « Agenda Sud » e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.5.** Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM).

**10.6.** Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale.

**10.8.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie.

**10.9.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche.

**10.10.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione.

**10.11.** Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere.

**10.12.** Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole:* , anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva.

**10.13.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) promuovere l'educazione di genere.*

**10.14.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus.*

**10.15.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea.*

**10.16.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , sia a livello nazionale che internazionale.*

**10.17.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva.*

**10.18.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche.*

**10.19.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti.*

**10.20.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali socio-pedagogici con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici nonché con.*

**10.21.** Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici nonché con.*

**10.22.** Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: socio-educativo aggiungere le seguenti: attraverso l'istituzione di équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali socio-pedagogici e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno degli istituti scolastici.*

**10.23.** Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire le seguenti:*

*d-ter) Promuovere un rapporto con il contesto territoriale finalizzato ad accre-*

scere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza;

*d-quater*) Realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

**10.24.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:*

*d-ter*) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di predanza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

**10.25.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:*

*d-ter*) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

**10.26.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:*

*d-ter*) realizzare « Patti educativi di comunità », in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.

**10.27.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:*

*d-ter*) l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.

**10.28.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:*

*d-ter*) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.

**10.29.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

**10.30.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.

**10.31.** Stumpo, Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.

**10.32.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi.

**10.33.** Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di « Patti educativi di comunità », in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.

**10.34.** Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scola-

stica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali

debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.01.** Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

**(Inammissibile)**

ART. 10-bis.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10-bis.1.** Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

**Art. 10-ter.**

(Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

1. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, »;

b) al capoverso 5-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, » sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « I risparmi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli eventuali risparmi ».

**10-bis.01.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

**Art. 10-ter.**

(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di

conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2024-2027;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20, nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

**10-bis.02.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 10-ter.

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*quater*, le parole: « nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto » sono soppresse;

b) al comma 5-*sexies*, il secondo periodo è soppresso.

**10-bis.03.** Boschi.

**(Inammissibile)**

ART. 11.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.*

**11.1.** Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni », aggiungere le seguenti: « e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo set-*

*tore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».*

**11.4.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

**11.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

*2-ter.* Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la gratuità degli asili nido », con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

*2-quinquies.* Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**11.3.** Manzi, Girelli, Furfaro, Bonafè, Schlein, Malavasi, Ciani, Stumpo, Or-

fini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Controlli edilizia scolastica)*

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli anche a campione.

**11.01.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)*

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai co-

muni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.02.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)*

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per poten-

ziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.03.** Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)*

1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.

**11.04.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 12.

*(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)*

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricula dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

*a)* la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

*b)* i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre

quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

f) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodula-

zione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**12.1.** Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)*

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 731 (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*) 1. Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. ».

**12.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire, le parole:* la reclusione fino a due anni *con le seguenti:* l'ammenda fino a euro 1.000;

b) *al secondo comma, sostituire le parole:* la reclusione fino a un anno *con le seguenti:* l'ammenda fino a euro 500.

**12.4.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », primo comma, sostituire le parole:* due anni *con le seguenti:* sei mesi.

**12.5.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », secondo comma, dopo le parole: durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione *aggiungere le seguenti*: con conseguente non superamento dell'anno scolastico.

**12.6.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », secondo comma, *sostituire le parole*: un anno con le seguenti: tre mesi.

**12.7.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, *sostituire la lettera b) con la seguente*:

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'*équipe* di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti ».

**12.8.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.

**12.9.** Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 4, *aggiungere il seguente*:

4.1. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni coinvolti istituisce presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti nonché per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.

**12.10.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4-bis, *aggiungere il seguente*:

4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

**12.11.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 12, *aggiungere il seguente*:

Art. 12-bis.

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti

di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra partecipazione ai beneficiari dell'assegno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

**12.01.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)*

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo per le aree periferiche delle grandi città » con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**12.02.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 13.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso.

b) *al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole:* Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,

c) *al comma 5, premettere le seguenti parole:* Fino alla scadenza del termine di

un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto.

**13.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 13-bis.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

**5-bis.** Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

**5-ter.** Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

**5-quater.** Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.

**13-bis.1.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

**5-bis.** In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, applica co-

munque la sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 250.000 a euro 750.000.

**13-bis.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 13-ter.

*(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)*

1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.

**13-bis.01.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 14.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* in particolare per quanto riguarda i siti *internet* che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio.

**14.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* in particolare per quanto riguarda i siti *internet* a sfondo sessuale e pornografico.

**14.2.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* in particolare per quanto riguarda i siti *internet* di scommesse e giochi d’azzardo.

**14.4.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyberbullismo.

**14.6.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-bis.

*Sopprimerlo.*

**15-bis.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-ter.

*Sopprimerlo.*

**15-ter.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere il comma 1.*

**15-ter.3.** Zaratti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**15-ter.4.** Zaratti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

**15-ter.5.** Zaratti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).*

**15-ter.6.** Zaratti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**15-ter.7.** Zaratti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**15-ter.8.** Zaratti.

ART. 15-quater.

*Sopprimerlo.*

**15-quater.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	72

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	66
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del professor Felice Maurizio D'Ettore a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'avvocato Irma Conti e del dottor Mario Serio a componenti del medesimo Garante. Nomine nn. 19, 20 e 21 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) ...	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul decreto-legge in esame (*vedi allegato*).

Devis DORI (AVS) sebbene condivide la finalità del provvedimento, esprime perplessità in ordine agli strumenti dallo stesso individuati per gestire la grave situazione oggetto dell'intervento. Per tale ragione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che, sebbene i temi affrontati dal decreto-legge

siano meritevoli di attenzione, il provvedimento avrebbe dovuto rispondere alle richieste di speranza attese non solo dai cittadini del territorio di Caivano ma da quelli di altre realtà d'Italia ugualmente degradate e in cerca di riscatto.

Osserva che l'esigenza di interventi di contrasto al degrado delle periferie e a quello esistenziale, infatti, è avvertita in molti altri comuni, quali ad esempio, quelli della provincia di Palermo, suo territorio d'origine.

A suo avviso, inoltre, sarebbe stato più opportuno prevedere un intervento maggiormente organico in materia di disagio giovanile, sottolineando come il ricorso alla decretazione d'urgenza non sia mai opportuno quando si dispone in merito alla materia penale.

Osserva che il decreto-legge affronta molti istituti che riscontrano il favore anche del suo gruppo, come quelli dell'ammonimento del questore e del cosiddetto «Daspo-Willy», e pertanto ritiene che – non essendo stato possibile svolgere un dibattito proficuo sul contenuto dello stesso a causa delle modalità di lavoro previste per esaminarlo – esso costituisca un'occasione mancata per delineare meglio un disegno già avviato dalla Commissione su una sentita problematica.

Sottolinea inoltre come all'interno del decreto-legge siano anche presenti alcune macchie indelebili. Si riferisce in particolare alla cosiddetta «norma Lotito» che è stata inserita nel corso dell'esame da parte del Senato.

Dichiara tuttavia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come nella difficile valutazione sul voto da esprimere abbia prevalso l'esigenza di consentire l'adozione di interventi che favoriscono il comune di Caivano rispetto al giudizio negativo sulle modalità di lavoro e su alcune disposizioni contenute nel provvedimento.

Alessandro ZAN (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

A suo avviso, il decreto in discussione è infatti un provvedimento dannoso e pericoloso per la giustizia minorile, settore che

costituisce un fiore all'occhiello dello Stato italiano.

Evidenzia come il disagio giovanile debba essere risolto attraverso provvedimenti non sanzionatori ma che affrontano alla radice tale problematica e rileva che invece il decreto-legge in esame interviene soltanto per inasprire le pene già previste.

Ritiene che i ragazzi che commettono dei reati debbano essere recuperati e che provvedimenti repressivi come gli istituti del Daspo e dell'ammonimento potrebbero determinare un marchio d'infamia per il minore tale da contribuire a rendere ancor più forte l'emarginazione e impossibile il recupero.

Sottolinea, inoltre, come il suo gruppo abbia già evidenziato la propria contrarietà all'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola I Commissione e non anche alla Commissione Giustizia.

Ribadisce come tale scelta, considerati i contenuti del provvedimento, ad avviso del Partito democratico è stata un grave errore, avendo pregiudicato una compiuta istruttoria.

Simonetta MATONE (LEGA) non condivide le osservazioni svolte dai colleghi precedentemente intervenuti.

A suo avviso, il decreto-legge in esame costituisce una giusta sintesi tra repressione delle condotte criminali e interventi di natura preventiva.

Osserva infatti, a titolo di esempio, che la previsione della possibilità dell'applicazione della messa alla prova sin dalla fase delle indagini determinerà un duplice effetto: da un lato quello deflattivo – alleggerendo il lavoro dei tribunali – e dall'altro quello educativo – in quanto presuppone la redazione di un progetto condiviso dal minore, dai genitori e dai servizi sociali.

Sottolinea inoltre come il decreto-legge preveda il costante coinvolgimento dei genitori e la gradualità delle misure da adottare nei confronti dei minori.

Rammenta, infine, che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato approvato un emendamento della Lega che prevede l'istituzione di un Osservatorio sulle periferie che servirà a monitorare la realtà sociale delle aree periferiche, promuovendo

vendo progetti concreti per prevenire la criminalità e una cultura della legalità con particolare attenzione per le giovani generazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.  
– Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.**

**C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili e che nella seduta odierna si procederà a conferire il mandato ai relatori.

Valentina D'ORSO (M5S) annuncia il voto contrario del Movimento 5 stelle. Richiamandosi alle argomentazioni già sviluppate nel corso dell'esame del provvedimento, evidenzia come esso rappresenti un tentativo maldestro di sintesi tra le diverse sensibilità presenti in seno alla stessa maggioranza sul tema della prescrizione.

Precisa che, a suo giudizio, un ulteriore intervento normativo su tale materia non fosse senz'altro da considerare come priorità del Parlamento e che, del resto, la sua trattazione è stata sollecitata da un gruppo di opposizione che, invero, sui temi relativi alla giustizia ha posizioni molto vicine a

quelle delle forze di maggioranza, potendosi quasi assimilare ad essa.

Ciò si è tradotto nella previsione di un meccanismo complesso, farraginoso e, soprattutto, imprevedibile nei suoi esiti, con conseguente pregiudizio per la certezza del diritto, per la tutela delle persone coinvolte nel processo penale, nonché per l'amministrazione della giustizia, che rischia di essere congestionata dalla necessità di rideeterminare, per ciascun procedimento, il tempo necessario affinché maturi la prescrizione.

Sottolinea, inoltre, come i magistrati saranno impegnati nella difficile individuazione, in concreto, della disciplina più favorevole per il reo: tutto ciò – secondo quanto risulta dal disegno di legge di bilancio – a invarianza delle risorse stanziare in favore del comparto Giustizia.

Conclusivamente, ribadisce che si tratta di una riforma peggiorativa del sistema, che determina un'involuzione rispetto all'assetto delineato dalla legge n. 3 del 2019.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico, rilevando come sulla prescrizione si sia intervenuti per quattro volte in soli sei anni e come il susseguirsi di modifiche normative non consenta di monitorare gli effetti delle riforme introdotte. In particolare, osserva come la riforma Cartabia sia in vigore soltanto dal 2021 e che sarebbe quindi necessario attendere il consolidarsi dei relativi effetti – peraltro oggetto di impegni in sede europea ai fini dell'erogazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – piuttosto che riformare nuovamente la disciplina.

Inoltre, evidenzia che l'emendamento presentato dai relatori oltre il termine si sia di fatto tradotto in una nuova proposta di legge, recante numerose criticità, quali l'assenza di una disposizione volta a regolare i profili di diritto intertemporale. Ritiene che ciò si tradurrà in un sostanziale ritorno alla cosiddetta legge *ex Cirielli*, che risulterà in concreto applicabile in quanto legge più favorevole al reo.

Devis DORI (AVS) dichiara l'astensione del suo gruppo. Al riguardo, precisa che

pur non ritenendo prioritario intervenire sulla prescrizione, condivide la proposta in esame nella parte in cui prevede il ritorno alla prescrizione sostanziale e l'abrogazione dell'improcedibilità. Stigmatizza, invece, la totale chiusura delle forze di maggioranza rispetto a emendamenti migliorativi del testo, che ipotizza siano stati respinti unicamente per non creare spaccature in seno alla stessa maggioranza. Auspica quindi che su tali proposte emendative possa esservi un'ulteriore riflessione nel corso dell'esame in Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione, mentre la V Commissione ha preannunciato che renderà il parere all'Assemblea e la XII Commissione ha rinunciato ad esprimersi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Costa e Pellicini, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Proposte di nomina del professor Felice Maurizio D'Ettore a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e**

**dell'avvocato Irma Conti e del dottor Mario Serio a componenti del medesimo Garante.**

**Nomine nn. 19, 20 e 21.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che – a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – il termine per l'espressione del parere sulle proposte di nomina, originariamente fissato al 23 ottobre 2023, è stato prorogato dal Presidente della Camera di dieci giorni, a seguito della richiesta del 20 ottobre scorso. Avverte altresì che sulle proposte di nomina si svolgerà un'unica discussione, mentre la Commissione sarà chiamata ad esprimersi con tre votazioni distinte.

Introduce quindi le tre proposte di nomina, del professor Felice Maurizio D'Ettore a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dell'avvocato Irma Conti e del dottor Mario Serio a componenti del medesimo Garante.

L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e ha attribuito a tale organo il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.

Il citato organo opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e

adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.

Il Garante nazionale è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili.

I suoi membri sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I componenti del Garante nazionale sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo.

Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.

Il Garante non svolge funzioni giurisdizionali ma vigila su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.

Ricorda quindi le principali funzioni di tale organismo. Vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali.

Visita, senza di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da

ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; accede senza restrizioni nei locali dei centri di permanenza per i rimpatri.

Richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

Prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà.

Valuta i reclami ai sensi dell'art. 35 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario).

Verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché presso i locali per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale.

Formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, ai sensi della vigente normativa, dai soggetti trattenuti nei citati centri di permanenza per i rimpatri e nei locali per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza.

Trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle pro-

prie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai citati centri di permanenza per i rimpatri e ai locali per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, quando particolari circostanze lo richiedano e che la delega ha una durata massima di sei mesi.

Conclusivamente, nel rinviare ai *curricula* allegati ai documenti n. 19, 20 e 21 assegnati alla Commissione, formula una proposta di parere favorevole su ciascuna proposta di nomina.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) giudica grave ed erronea la decisione della maggioranza, in Commissione, di non consentire lo svolgimento delle audizioni dei candidati a tali incarichi. Ciò in quanto sarebbe stato assolutamente necessario mettere i commissari nelle condizioni di verificare se i soggetti indicati dal Governo siano effettivamente idonei per tale ruolo.

Rileva come la recente istituzione di tale organismo abbia rappresentato un importantissimo passaggio di evoluzione democratica del Paese, manifestando in modo tangibile l'attenzione che una nazione civile deve avere nei confronti dei reclusi e di coloro che sono trattenuti in centri di accoglienza, nonché degli stessi operatori che vi lavorano. Occorre pertanto che chi sia chiamato a svolgere tali funzioni abbia non solo capacità e competenze indiscutibili, ma anche una solida esperienza sul campo del mondo delle carceri e del sistema di accoglienza e trattenimento degli immigrati. Ed infine, come prescrive la legge, è richiesto il requisito della indipendenza dai pubblici poteri, che si traduce nel divieto di sceglierli tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Tutti questi elementi – senza che ciò significhi un giudizio negativo di tipo personale o professionale – non si ravvisano nei nominativi indicati dal Governo, a partire da quello candidato alla presidenza che, seppure opererà per la aspettativa lavorativa, certamente non potrà così rimuovere una palese causa di incompatibilità tra la qualifica di professore universitario e l'incarico che si accinge ad assumere.

Esprime quindi una forte critica per una pratica di vera e propria lottizzazione delle cariche che la maggioranza ha messo in atto, purtroppo supportata in questo anche da alcune forze di opposizione, a cui chiede di sottrarsi ad una logica spartitoria che, soprattutto in questo ambito, non dovrebbe avere cittadinanza.

Conclusivamente, tiene a precisare che la sua parte politica non si è sottratta al confronto con il ministro Nordio ed anzi, in alcuni colloqui che l'hanno coinvolta in prima persona, si è tentato di individuare nominativi che, senza alcuna appartenenza politica, avessero competenze ed esperienze tali da assicurare una larga condivisione. Anche con alcuni colleghi di maggioranza, quali ad esempio la deputata Matone, si è cercato di compiere uno sforzo comune in tal senso. Si rammarica quindi che la scelta dell'Esecutivo si sia invece rivolta a soggetti che non hanno certamente tale profilo.

Devis DORI (AVS) si associa alle critiche espresse nel precedente intervento e riguardanti la mancata convocazione in audizione dei candidati, imputabile ad una scelta della maggioranza prima al Senato e poi alla Camera errata e miope. Sarebbe stata infatti l'occasione per superare perplessità e dubbi in ordine all'effettivo possesso di capacità e competenze che certamente non emergono dalla sola lettura dei *curricula*.

Enrico COSTA (A-IV-RE) tiene a precisare che la sua forza politica, pur di opposizione, non è stata certamente coinvolta nella scelta dei nominativi né tantomeno ha proposto sue candidature, come invece ha appreso in questa sede che è stato fatto dal Partito democratico e come, probabilmente è stato fatto dal Movimento 5 Stelle, peraltro con successo.

Si tratta di un episodio meritevole di essere approfondito con appositi atti di sindacato ispettivo.

Al riguardo, esprime pubblicamente la sua preferenza, come candidata a tale incarico, per Rita Bernardini la quale, però non ha riscosso evidentemente unanimi consensi.

Giudica singolare una trattativa portata avanti dal Governo solo con alcune forze di opposizione, discriminando quelle evidentemente più responsabili e meno inclini a discutere su nominativi quanto piuttosto di aspetti più generali ed importanti.

Nel ritenere che siano facilmente comprensibili le ragioni della mancata audizione dei candidati, auspica che essi saranno comunque chiamati in tempi brevi in Commissione a riferire sul loro operato concreto. Quanto alla pretesa incompatibilità, ritiene che si possa ragionare su una sua rimozione successiva all'assunzione della carica.

Conclusivamente, dichiara il proprio voto favorevole sulle proposte di nomina.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di poter replicare alle affermazioni del collega Costa.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, invita la deputata Serracchiani a svolgere il suo intervento dopo le votazioni.

Avverte quindi che la votazione su ciascuna proposta di parere avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere. Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni ed indice la votazione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulle tre proposte di parere favorevole del relatore sulla nomina del professor Felice Maurizio D'Ettore a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'avvocato Irma Conti e del dottor Mario Serio a componenti del medesimo Garante.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Felice Maurizio D'Ettore a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 19):

Presenti .....	25
Votanti .....	25
Maggioranza .....	13

Hanno votato sì .....	20
Hanno votato no .....	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascari, Barabotti (in sostituzione di Morrone), Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Caffero De Raho, Enrico Costa, Dondi, Dori, D'Orso, Gianassi, Iaia (in sostituzione di Palombi), La Salandra, Lacarra, Maschio, Matone, Patriarca, Pellicini, Pittalis, Pulciani, Serracchiani, Tenerini (in sostituzione di Calderone), Varchi, Vinci, Zan.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica quindi il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Irma Conti a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 20):

Presenti .....	25
Votanti .....	25
Maggioranza .....	13

Hanno votato sì .....	20
Hanno votato no .....	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascari, Barabotti (in sostituzione di Morrone), Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Caffero De Raho, Enrico Costa, Dondi, Dori, D'Orso, Gianassi, Iaia (in sostituzione di Palombi), La Salandra, Lacarra, Maschio, Matone, Patriarca, Pellicini, Pittalis, Pulciani, Serracchiani, Tenerini (in sostituzione di Calderone), Varchi, Vinci, Zan.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica quindi il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Mario Serio a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 21):

Presenti .....	25
Votanti .....	25
Maggioranza .....	13

Hanno votato *sì* ..... 19  
Hanno votato *no* ..... 6

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascari, Barabotti (in sostituzione di Morrone), Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Caffiero De Raho, Enrico Costa, Dondi, Dori, D'Orso, Gianassi, Iaia (in sostituzione di Palombi), La Salandra, Lacarra, Maschio, Matone, Patriarca, Pellicini, Pittalis, Pulciani, Serracchiani, Tenerini (in sostituzione di Calderone), Varchi, Vinci, Zan.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda di aver chiesto la parola prima della fase di voto per poter replicare alle affer-

mazioni del collega Costa, secondo cui il Partito democratico avrebbe intavolato una trattativa più o meno opaca con il Governo in tema di nomine.

Precisa al riguardo che nessuna trattativa si è svolta sul punto, avendo semplicemente sentito la sua forza politica la responsabilità di avere un ruolo propositivo cui evidentemente il Ministro Nordio, a differenza di quanto avvenuto con il partito del collega Costa nella formulazione del testo legislativo in materia di prescrizione, non ha inteso dare riscontro.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza,  
il provvedimento in titolo;

*premesso che:*

l'articolo 3, che interviene sulla disciplina di alcune misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città;

l'articolo 4 prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope;

l'articolo 5, modificando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile;

l'articolo 6 interviene sulla disciplina del processo penale minorile;

l'articolo 7 prevede che il procuratore della Repubblica presso il tribunale

per i minorenni debba essere informato, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore;

l'articolo 8 prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore;

l'articolo 9 modifica la disciplina in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni;

l'articolo 12 reca disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 709 Ciaburro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	73
Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari. C. 1243 Baldino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**C. 709 Ciaburro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2023.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'onorevole De Maria ha preannunciato la presentazione, da parte del gruppo del PD, di una proposta di legge di analogo tenore a quella in esame.

Segnala, quindi, che alla data odierna tale proposta di legge non è stata ancora assegnata.

Ricorda, altresì, che la proposta di legge C. 709 Ciaburro in esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 novembre.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, si riserva di svolgere alcuni ulteriori approfondimenti sull'*iter* della proposta di legge in titolo, anche in vista dell'assegnazione della proposta di legge su analoga materia depositata dal Gruppo PD.

Propone, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento ad una data da definire e, conseguentemente, di chiedere alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo di rinviare ad un successivo calendario la data di inizio dell'esame in Assemblea.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari.**

**C. 1243 Baldino.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PELLEGRINI (M5S), *relatore* introduce l'esame della proposta di legge di cui è cofirmatario, osservando che la celiachia è un'inflammazione cronica dell'intestino tenue di natura genetica che si manifesta a seguito dell'ingestione del glutine presente nei cereali quali il grano, la segale e l'orzo.

Evidenzia, quindi, che questa patologia autoimmune colpisce circa l'1 per cento della popolazione: in particolare in Italia, nel 2021, risultano diagnosticati 241.729 casi di persone affette da celiachia, di cui il 70 per cento di sesso femminile e il restante 30 per cento di sesso maschile.

Infine, sottolinea che attualmente la celiachia è inserita tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, elencate all'articolo 582, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) e che negli ultimi anni è stato avviato un dibattito costruttivo sulla questione che ha portato all'emanazione della direttiva dell'Ispettorato generale per la sanità militare dello stato maggiore della difesa del 9 aprile 2015, recante «Aspetti medico-legali correlati con la patologia celiaca». Al riguardo rileva che nella citata direttiva è stato precisato che, per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologiche siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità. Diversamente, coloro che intendono accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano esclusi se già risultano affetti da celiachia o da altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento.

Passando al dispositivo della proposta di legge C. 1243, costituita da due articoli, riferisce che l'iniziativa legislativa intende rendere possibile anche ai soggetti affetti da celiachia e da altre intolleranze alimentari la partecipazione ai concorsi di sele-

zione per l'arruolamento nelle Forze armate, tanto più in considerazione che la celiachia non rappresenta un ostacolo per l'accesso alla carriera nei corpi della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e dell'aeronautica commerciale.

A tal fine, l'articolo 1 prevede che, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare le modificazioni necessarie al fine di eliminare ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari, favorendo il rispetto dei principi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate, sulla base dei seguenti principi: predisporre un sistema correttivo relativo ai casi di soggetti giudicati idonei al servizio militare in sede concorsuale e all'atto dell'arruolamento, che presentino una dichiarata e accertata intolleranza al glutine la quale, in base ai criteri generali e ai requisiti richiesti dai bandi concorsuali, non ne consenta il reclutamento, anche in caso di patologia asintomatica; modificare l'elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall'articolo 582, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, anche al fine di armonizzare ad esso la normativa relativa all'idoneità al servizio militare, tenendo conto del fatto che la celiachia e le intolleranze alimentari non possono costituire un esclusivo motivo valido di inibizione alla partecipazione alle procedure concorsuali per le Forze armate, se non in casi di estrema gravità che pregiudichino l'effettivo svolgimento della carriera militare; prevedere che la diagnosi di intolleranza al glutine non possa comportare provvedimenti medico-legali per il personale in servizio, fatti salvi i casi in cui la gravità della sintomatologia sia tale da pregiudicare l'idoneità, come previsto anche da disposizioni amministrative del Ministero della difesa; infine, tenere conto, nell'apportare modifiche all'elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dal citato articolo 582, comma 1, della necessità di

introdurre una distinzione tra intolleranze alimentari e allergie.

L'articolo 2 contiene, invece, la clausola di invarianza finanziaria.

Avviandosi alla conclusione, ricorda che nella passata Legislatura la Commissione Difesa del Senato avviò l'esame dell'A.S. 841, di contenuto simile al provvedimento in esame, deliberando un ciclo di audizioni informali avviato nella seduta del 15 giugno 2022 e non più proseguito a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Mauro MALAGUTI (FDI) osserva che la norma del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che la proposta di legge del M5S intende modificare risale ai tempi della leva obbligatoria, quando ancora non erano disponibili sul mercato cibi per i soggetti affetti dalla celiachia.

Sottolinea, peraltro, che il progresso medico scientifico ha fatto sì che questa patologia non sia più invalidante e condivide

la finalità della proposta di legge, ritenendo opportuno restare al passo con i tempi.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) condivide le considerazioni del collega Malaguti sulla necessità di adattarsi ai cambiamenti dei tempi, tuttavia propone di svolgere una rapida attività conoscitiva al fine di lavorare con la massima scrupolosità e redigere bene la nuova norma.

Marco PELLEGRINI (M5S), *relatore*, concorda sull'opportunità di lavorare bene e in tempi rapidi.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

#### La seduta comincia alle 12.35.

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, ed è corredato di una relazione tecnica, riferita al testo iniziale del provvedimento.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, evidenzia che la disposizione prevede la nomina per un anno, proroga-

bile di un altro anno, di un Commissario straordinario per la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano, con l'assegnazione, a tal fine, di risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui al comma 1. Rileva che il successivo comma 2 prevede che il Commissario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., con oneri a carico del summenzionato stanziamento e comunque, nel limite massimo del 2 per cento dello stanziamento stesso, al netto dei costi relativi agli interventi da attuare presso il centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano ai sensi del comma 4. Fa presente che il Commissario si avvale, inoltre, di una struttura di supporto alla quale è assegnato un contingente massimo di personale di cinque unità, delle quali una con incarico dirigenziale non generale e quattro con incarico non dirigenziale, provenienti da altre amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Segnala che le dotazioni finanziarie, strumentali e quelle di personale della struttura sono determinate nei limiti del suddetto stanziamento e che il Commissario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali, degli enti territoriali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e il suo compenso è determinato in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50 mila euro annui, di cui al comma 3. Osserva che viene, altresì, previsto che, all'interno del piano del Commissario straordinario siano contemplati anche interventi urgenti in favore

del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano e che, a tal fine, il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo della Società Sport e salute S.p.A. con oneri a carico del suddetto stanziamento e comunque, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse specificamente destinate a tale intervento, di cui ai commi 4 e 5.

Fa presente, infine, che i commi 6 e 7 del medesimo articolo 1 dispongono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.

Con riferimento alle disposizioni richiamate, segnala che la relazione tecnica, nel riferire che il Fondo per lo sviluppo e coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui al comma 1 presenta complessivamente sufficienti disponibilità ai fini dell'attuazione, nel limite complessivo di euro 30.000.000, del piano straordinario, stima i soli oneri di personale della struttura di supporto in euro 133.588 per il 2023, euro 534.349 per il 2024 ed euro 400.762 per il 2025.

Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri della relazione tecnica come integrati alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti durante l'esame al Senato che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri di personale, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori chiarimenti circa la dinamica temporale della spesa prevista a valere e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, ossia 30 milioni di euro, con particolare riferimento al complesso degli interventi previsti, anche al fine di escludere che la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità della norma non determini un pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente.

In merito alle funzioni di supporto di Invitalia S.p.A. e Sport e salute S.p.A. segnala che andrebbero forniti chiarimenti circa le attività che saranno chiamate a svolgere le medesime società al fine di poter valutare la congruità delle risorse destinabili a tali società sulla base dei parametri indicati dalla norma.

A suo avviso andrebbero forniti, inoltre, elementi di stima in merito alle spese di funzionamento della struttura di supporto del Commissario, nonché elementi di valutazione volti a confermare che le altre amministrazioni di cui, in base alla disposizione, il Commissario potrà avvalersi, possano svolgere i relativi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che, nell'ambito delle modifiche e integrazioni approvate dal Senato della Repubblica, è, tra l'altro, riconosciuto al personale non dirigenziale della struttura di supporto il trattamento economico accessorio del corrispondente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché è prevista la possibilità di corrispondere allo stesso compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Infine, si prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di un numero massimo di tre esperti con un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi forniti nella relazione tecnica riferita all'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le modifiche di cui trattasi all'articolo in esame, che consentono di determinare gli importi dei conseguenti oneri e di ricondurre gli stessi nell'ambito delle risorse complessivamente stanziata per l'attuazione dell'articolo in esame.

Con riferimento ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1, rileva che le norme autorizzano il comune di Caivano ad assumere 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale quantificando un onere pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari

ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica afferma che per la quantificazione dell'onere ha utilizzato dati tratti dal Conto annuale, per il trattamento accessorio, e dal CCNL-Comparto Funzioni locali, per il trattamento tabellare. Tanto premesso, prende atto dei criteri di quantificazione proposti, rilevando tuttavia che la relazione tecnica fornisce informazioni riguardo alla sola spesa complessiva stimata senza fornire informazioni di dettaglio circa le qualifiche di assunzione e gli importi unitari utilizzati. Su tale aspetto sarebbe, pertanto, opportuno, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 8 e 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, poiché da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 15,6 milioni di euro, non ha osservazioni da formulare per l'esercizio in corso. Per quanto riguarda, invece, gli oneri che decorrono dall'anno 2024, ritiene necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità a partire dal medesimo anno, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 10-bis a 10-quinquies, rileva che le norme autorizzano il comune di Caivano ad assumere tre unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e sei unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici quantificando un onere a pari a 64.500 euro per l'anno 2023 e pari a 409.500 euro a decorrere dal 2024. Tanto premesso, considerato che la proposta emendativa

che ha introdotto le norme in esame è priva di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a consentire la verifica della quantificazione proposta, anche in considerazione del fatto che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, nonostante la natura obbligatoria delle spese da sostenere. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 10-*quinquies* dell'articolo 1 provvedono agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale presso il comune di Caivano, autorizzate ai sensi dei precedenti commi 10-*bis* e 10-*ter*, mediante le seguenti modalità: quanto a 64.500 euro per l'anno 2023, a 409.500 euro a decorrere dal 2024 e a 273.000 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014; quanto a 136.500 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l'esame presso il Senato in merito alla congruità delle predette modalità di copertura finanziaria, con riferimento tanto alla disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo quanto all'adeguatezza di quelle residue a fronteggiare gli interventi già programmati a valere sui citati stanziamenti, e non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 1-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede l'adozione di un programma di interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano da parte, tra gli altri, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, di cui al comma 1. Rileva che quest'ultimo, inoltre, attua le relative misure attraverso il proprio personale dirigenziale e non dirigen-

ziale, anche avvalendosi dell'associazione FormezPA, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche in comando o distacco o altro analogo istituto, di cui al comma 2. Segnala, poi, che il comma 3 istituisce, presso il medesimo Dipartimento, un ufficio dirigenziale generale responsabile del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali e che agli oneri derivanti dall'istituzione della summenzionata posizione dirigenziale generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio. Il comma 4 dispone, inoltre, la riorganizzazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Dipartimento della funzione pubblica. Rileva, infine, che, ai fini del comma 1, il comune di Caivano, ai sensi del comma 5, può richiedere al prefetto di Napoli di avvalersi temporaneamente di personale iscritto in albi professionali e che al personale assegnato spetta il compenso previsto a carico dello Stato in favore del personale pubblico temporaneamente assegnato presso enti locali di cui sia stato disposto lo scioglimento. Tanto premesso, con riferimento al comma 1, appare necessario, a suo avviso, che vengano forniti elementi di valutazione in ordine al programma di interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano che il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a predisporre e ad attuare, anche attraverso l'avvalimento di altri enti, come FormezPA, posto che la norma non è corredata da un'espressa clausola di neutralità finanziaria.

Inoltre, con riguardo all'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un nuovo ufficio dirigenziale e alla conseguente riorganizzazione del medesimo Dipartimento, cui invece è espressamente correlata la previsione di una clausola di neutralità finanziaria, ritiene necessario che il

Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a consentirne una compiuta verifica, con particolare riferimento alla compensatività della minor spesa connessa alla soppressione di due posizioni dirigenziali non generali rispetto al maggior onere derivante dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale.

Appare infine necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali oneri che potrebbero derivare dalla possibilità prevista dal comma 5 per il comune di Caivano di avvalersi in via temporanea e in posizione di sovraordinazione di soggetti iscritti negli albi professionali, che verrebbero retribuiti sulla base dei parametri indicati dalla disposizione, posto che tale possibilità è riconosciuta anche in deroga alle norme vigenti, senza ulteriori specificazioni, non escludendo quindi – almeno espressamente – le norme che garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area e che le norme, inoltre, dispongono che la regione collabori con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato. Fa presente che le norme recano una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione delle norme in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni interessate possano dare attuazione alla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5.

Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'università e

della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università statali aventi sede in Campania, mentre alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sul capitolo 7593. Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito alla sostenibilità della copertura finanziaria in termini di saldo netto mediante le risorse afferenti ai bilanci delle università, non ha osservazioni da formulare. In riferimento alla compensazione degli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono l'Osservatorio sulle periferie presso il Ministero dell'interno che, con proprio decreto, ne stabilisce l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione. Inoltre le norme stabiliscono che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e che ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Tanto premesso, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, pur tenendo conto del fatto che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che alle spese di funzionamento dell'Osservatorio possa provvedersi nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'interno, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma stessa.

Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni recano alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 principalmente al fine di ampliare l'ambito di applicabilità di alcune misure cautelari e precautelari. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame e quella relativa alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato con un emendamento del Governo chiariscono che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, in linea generale, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale anche delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato con emendamenti dei relatori. Con riferimento alle novelle apportate all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 nel corso dell'esame presso il Senato, rileva peraltro che le stesse prevedono che l'autorità giudiziaria si avvalga, non solo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, come stabilito a legislazione vigente, ma anche dei servizi sanitari istituiti dai medesimi enti, specificando però che tali avvalimenti devono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal

proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'avvalimento dei servizi sanitari possa essere effettivamente attuato in condizioni di neutralità finanziaria, conformemente alla clausola di invarianza dianzi citata.

Per quanto attiene all'articolo 10, evidenzia che la norma autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti dell'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, disposto dalla medesima norma, del fondo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023 per far fronte ad assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA per l'attuazione di progetti PNRR. Il comma 2 dell'articolo autorizza, per l'anno scolastico 2023/2024, la spesa di euro 3.333.000 per il 2023 e di euro 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'attuazione del piano « Agenda Sud », mentre il comma 3 autorizza la spesa di euro 25.000.000 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali delle medesime summenzionate regioni per iniziative in favore degli studenti. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC per le finalità del comma 3, viene conseguentemente modificata la copertura recata nell'assetto vigente a valere sulle stesse per far fronte a parte degli oneri derivanti dai percorsi scolastici di formazione e aggiornamento permanente introdotti dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendone il rinvio alle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze » 2021-2027. Viene, quindi, incrementato di euro 6.000.000 a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine contrastare i fenomeni abbandono scolastico prevedendo, in particolare, che per l'anno scolastico 2023/2024, le suddette risorse aggiuntive siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata

tornata negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

Con riferimento al comma 1 non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato che consentono di confermare e verificare la congruità del disposto incremento del Fondo assunzioni temporanee di personale ATA rispetto alle finalità della disposizione. In merito al comma 2, non si formulano osservazioni giacché la disposizione, come confermato dalla relazione tecnica, troverà applicazione nei limiti della relativa autorizzazione di spesa, in quanto il numero effettivo di docenti da assumere a tempo determinato per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud » sarà individuato in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Si prende atto, altresì, di quanto chiarito al Senato circa la decorrenza della stessa disposizione, non anteriore al 1° novembre 2023, che appare coerente con gli effetti finanziari riportati sul prospetto riepilogativo e con quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia che per il 2023 sono state prese in considerazione due mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate sei. Con specifico riguardo ai profili di copertura relativi al comma 3 e al comma 4 non si formulano osservazioni posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, tali coperture sono disposte a valere di risorse europee rispettivamente del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 e del Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027. Si prende atto, altresì, di quanto riferito nella documentazione pervenuta al Senato a conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura con riguardo al complesso delle disposizioni dell'articolo in esame a fronte dei fabbisogni di spesa cui le stesse sono preordinate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10, nell'aggiungere il comma 4-*bis* all'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del

2023, prevede l'incremento, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, del fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni del Mezzogiorno. L'ultimo periodo del richiamato comma 4-*bis* provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione: quanto ad euro 9.825.264, del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, iscritto sul capitolo 3386 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito; quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, della medesima legge, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394). Con riferimento a entrambe le modalità di copertura finanziaria, considerate le rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica in ordine all'adeguatezza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare. Si fa presente, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », pari a 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui

alla legge n. 440 del 1997. Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato in relazione all'articolo 1, comma 10, in merito alla copertura mediante le risorse afferenti al citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, infine, che il comma 6 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, concernente l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, nel rilevare che sotto il profilo formale, sarebbe stato più opportuno precisare espressamente che gli oneri oggetto di copertura finanziaria sono quelli derivanti dal comma 5, non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 10-bis, evidenza che la norma prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riguardo alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possano derogare al numero minimo di alunni per classe previsto a normativa vigente, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. Al riguardo, pur considerata la natura facoltativa della disposizione e che l'applicazione della stessa è espressamente subordinata al rispetto dei limiti regionali degli organici dell'autonomia, come confermato anche dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a consentirne la verifica della piena neutralità finanziaria. Fa presente come detta richiesta sia motivata dal fatto che alla disciplina vigente del dimensiona-

mento scolastico in ragione del numero di studenti per classe, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono ascritte economie di bilancio ai fini dei saldi di finanza pubblica, e che l'articolo 10-bis in esame non è corredato di relazione tecnica.

In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che i commi 1 e 2 autorizzano un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ». Al finanziamento della predetta misura si provvede con diverse risorse disponibili a legislazione vigente: le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR; le risorse del Fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia del Ministero dell'interno, di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, legge di bilancio 2020; le risorse ancora disponibili di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* contenuti nel PNRR; eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Segnala che la relazione tecnica afferma che dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 e sulle risorse del Fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia. Inoltre, con particolare riguardo al Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido, evidenza che la Nota depositata dal Governo nel corso dell'esame al Senato precisa che rispetto

alle risorse autorizzate, complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) ci sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89 euro e che la Nota chiarisce che tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni. Con riferimento all'obiettivo di incremento dei posti negli asili nido ipotizzato dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbero forniti ulteriori elementi circa il quadro complessivo delle risorse disponibili che si prevede di utilizzare per l'incremento dei posti di asili nido prefigurato in termini generali dalla norma in esame, senza peraltro specificare il numero dei posti da incrementare, rinviando alla fase attuativa della norma stessa la definizione degli interventi da realizzare sulla base delle risorse che si renderanno disponibili. Rileva inoltre che ai commi 1 e 2 non sono ascritti effetti sui saldi nel presupposto che possano essere riallocate le spese già scontate sui saldi di finanza pubblica nel quadro tendenziale a legislazione vigente, senza pregiudizio degli interventi in essere: in proposito non ha osservazioni da formulare, trattandosi di modifica di finalizzazioni di risorse già destinate a spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-*bis* dell'articolo 11 prevede l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR, provvedendo ai relativi oneri mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità

didattica nell'anno scolastico 2023/2024. In proposito, segnala preliminarmente che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura. Ciò posto, osserva che l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, da un lato prevede che l'INAIL – nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili – destini fino a 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 al fine di favorire la costruzione di edifici da adibire a poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, dall'altro pone a carico dello Stato gli oneri inerenti ai canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL stesso, quantificati in 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019. Rammenta, peraltro, che il successivo comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017 – non novellato, al pari del precedente comma 4, dalla disposizione in commento – provvede alla copertura dei predetti oneri inerenti ai canoni di locazione mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2017. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca uno stanziamento di bilancio per l'anno 2023 di 637.448 euro, in termini di competenza e di cassa. Rammenta, altresì, che la relazione tecnica riferita all'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023, nel testo precedente all'incremento ora disposto, precisava la congruità della copertura finanziaria individuata a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate, nella misura di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a finanziare i canoni di locazione a carico dello Stato corrisposti all'INAIL, giacché, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero interessato, le medesime risorse non sarebbero state – se non in minima parte – utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste. Tutto ciò considerato, essendo l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2013 ora rideterminata in complessivi 8 milioni di euro per l'anno 2023, importo superiore rispetto a quello di 4,5 milioni di euro indicato all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ritiene necessario che il Governo chiarisca a quali risorse la clausola di copertura faccia effettivamente riferimento.

Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme in tema di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. Segnala che le norme, inoltre, affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Fa presente che la relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò stante, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa svolgere le citate attività di vigilanza nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Con riferimento all'articolo 13-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ribadiscono il divieto di accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico e obbligano i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, a verificare la maggiore età degli utenti. Segnala che le norme, inoltre, affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo: l'Autorità contesta ai soggetti gestori, anche d'ufficio, le violazioni e

li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. Fa presente che, in caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti gestori, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità. In proposito, tenuto conto che dalla norma in esame derivano, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nuovi adempimenti in materia di tutela dei minori, con potestà regolatorie, di vigilanza, di contestazione, di diffida e sanzionatorie, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse umane disponibili, incluse quelle assunte ai sensi della legge n. 93 del 2023 nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto, siano sufficienti a fronteggiare i nuovi carichi di lavoro o, in alternativa, se l'Autorità sia in grado di finanziare autonomamente gli eventuali nuovi fabbisogni di personale.

Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e assegnano una serie di attività ad alcune amministrazioni, quali il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di promuovere studi ed elaborare linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale nonché di avviare annualmente insieme al Ministero delle imprese e del *made in Italy* campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, i Centri per la famiglia, che offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che deve predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. L'Autorità politica

con delega alle politiche per la famiglia deve, inoltre, presentare una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento entro il 31 maggio di ciascun anno. Rileva che la relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che le amministrazioni coinvolte possano svolgere le predette attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame al Senato, con particolare riguardo campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi che devono essere svolte annualmente dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In particolare, appare necessario, a suo avviso, che sia chiarito a valere su quali risorse della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* saranno svolte tali campagne di informazione, al fine di poter valutare la presenza di disponibilità da destinare a tale nuova finalità.

Con riferimento, infine, all'articolo 15-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca specifiche modifiche alla legge n. 93 del 2023, in materia di prevenzione e di repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Fa presente che le modifiche sono volte principalmente ad accelerare i tempi di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a eliminare taluni margini di discrezionalità da parte della stessa nell'adozione dell'intervento stesso. Nel ribadire che la predetta Autorità è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall'ISTAT, rileva che la relazione tecnica riferisce che la nuova norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitan-

dosi a interventi puntuali sulle prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni oggetto della legge n. 93 del 2023 e che la legge del 2023 ora citata ha disposto, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità, l'incremento della sua pianta organica di 10 unità e ai relativi oneri ha fatto fronte imponendo un contributo a carico di taluni dei soggetti vigilati dall'Autorità medesima. In proposito, tenuto conto che dalla norma in esame potrebbero derivare, per l'Autorità un'accelerazione e un aggravio degli adempimenti istituzionali in materia di tutela del diritto d'autore, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse umane disponibili – incluse quelle assunte ai sensi della legge n. 93 del 2023 nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge – siano sufficienti a fronteggiare i nuovi carichi di lavoro o, in alternativa, se l'Autorità sia in grado di finanziare autonomamente gli eventuali nuovi fabbisogni di personale.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, anche a seguito della verifica della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la Commissione esprimerà il proprio parere sul provvedimento all'Assemblea.

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.**

**C. 1474 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge

dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ed è corredato di relazione tecnica. Segnala, peraltro, che alla relazione tecnica non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto il testo iniziale del provvedimento dispone utilizzi di risorse già stanziati a legislazione vigente.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, giacché la disposizione si limita a individuare la finalità del decreto e a rinviare ai provvedimenti attuativi per la delimitazione delle aree interessate da ciascuna delle misure introdotte dal decreto stesso.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2 prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio svolga attività di coordinamento nei confronti di enti territoriali e locali della regione Campania, nonché di centri di competenza tecnica specificamente individuati dalla medesima disposizione, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di un piano valutativo ed operativo, da approvare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero entro l'11 gennaio 2024, per affrontare il fenomeno bradisismico nel territorio della regione Campania interessato dallo stesso. Il piano, che si articola nel quadro di limiti finanziari definiti dalla norma in esame, contiene l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati con riguardo ad edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità, di cui al comma 2. Per le finalità della norma, il Dipartimento della protezione civile si avvale, fino al 31 dicembre 2024, di una struttura temporanea di supporto, da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero entro il 12 novembre 2023. Alla Struttura è assegnato un contingente massimo di dieci unità di personale, un dirigente non generale e nove unità non dirigenziali, provenienti da altre

pubbliche amministrazioni centrali e territoriali fino ad un massimo di quattro unità, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altro analogo istituto o previsti nei rispettivi ordinamenti, con indisponibilità, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per il 2023 e di 655.664 euro per il 2024. Il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, inoltre, delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti, ai quali è riconosciuto un compenso massimo annuo *pro capite* di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per il 2023 e di euro 201.478 euro per il 2024. Alle medesime finalità da ultimo menzionate sono destinate le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione di quanto sopra previsto in merito al personale della struttura di supporto, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, di cui al comma 5. Al riguardo, osserva preliminarmente che la norma reca oneri complessivamente pari ad euro 8.142.858 per il 2023 e ad euro 38.057.142 per il 2024 che sono riferiti all'attività connesse alla predisposizione e all'attuazione del suddetto piano. Tanto premesso, considerato che in base a quanto espressamente previsto dalla norma il medesimo piano dovrà essere approvato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, quindi entro l'11 gennaio 2024, e che la struttura di supporto dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla medesima entrata in vigore, quindi entro il 12 novembre 2023, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla fattibilità applicativa della disposizione con riguardo all'esercizio in corso e all'effettiva spendibilità delle relative risorse nel medesimo esercizio finanziario. Tanto premesso, pur considerato

che gli oneri complessivi recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, evidenzia che la relazione tecnica con riferimento ai fattori che rilevano nella determinazione degli importi – individuati dal comma 3, lettere da *a*) a *d*), entro i quali dovranno essere attuati gli interventi, indicati dal comma 1, lettere da *a*) a *d*), del piano, si limita a fornire valutazioni di natura perlopiù descrittive. Tanto premesso, rileva l'opportunità che vengano, comunque, forniti i dati quantitativi sottostanti la stima dei suddetti importi.

In merito alla spesa autorizzata al comma 4 per far fronte alle esigenze di personale della Struttura di supporto, prende atto dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e di quanto dalla stessa evidenziato in relazione al criterio valutativo impiegato ai fini del computo dell'importo retributivo unitario del suddetto personale. In particolare la relazione tecnica riferisce che, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ulteriori elementi andrebbero, peraltro, forniti in merito agli oneri di funzionamento associati alla struttura di supporto, al fine di assicurare che agli stessi si possa provvedere in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio in relazione alle attività del Dipartimento della protezione civile. Nulla da osservare, infine, in merito alla spesa autorizzata sempre al comma 4 per il ricorso da parte della struttura di supporto a professionalità esterne alla Pubblica amministrazione, posto che tale impiego appare di natura facoltativa ed opera nei limiti del compenso massimo *pro capite* lordo indicato dalla norma e dell'importo della medesima autorizzazione di spesa.

Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame autorizzano la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023 da destinare alla regione Campania

per lo svolgimento di attività di comunicazione rivolte alla popolazione, da includere in un piano di comunicazione. Il piano di comunicazione « può prevedere » – così dispone la norma – tra l'altro iniziative per la conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato, iniziative specifiche per gli istituti scolastici delle aree interessate, incontri periodici con la popolazione, corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'importo dell'autorizzazione di spesa e, sotto questo profilo, non formula osservazioni, considerato che le attività comunicative indicate esemplificativamente dalla norma si prestano ad essere programmate e contenute nel limite delle disponibilità finanziarie. Pur in questo quadro, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi circa il profilo temporale della spesa posto che le risorse sono riferite al solo esercizio 2023, mentre talune delle attività finanziabili parrebbero avere carattere potenzialmente permanente o pluriennale o comunque non necessariamente limitato all'esercizio in corso. Richiama, ad esempio, il caso della formazione continua dei giornalisti, degli incontri periodici con la popolazione, dell'installazione di segnaletica, cui dovrebbe conseguire la relativa manutenzione. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo tenuto conto che le risorse così finalizzate sono di parte corrente, come si evince dal comma 1 dell'articolo 7, e dunque, per regola generale, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge n. 196 del 2009, salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, alla conclusione dell'esercizio in corso mancano circa due mesi e la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione in merito a tali aspetti.

Relativamente all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la prefettura di Napoli e con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, elabori uno specifico piano operativo di emergenza per il territorio interessato, nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal suddetto Dipartimento d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della città metropolitana e della prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, per lo svolgimento delle quali è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 7. Al riguardo, relativamente al suddetto stanziamento, la relazione tecnica precisa che l'importo è stato determinato sulla base dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile; quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei. Tenuto dunque conto che gli oneri per le attività esercitative dovranno essere contenuti nel limite dello stanziamento, che la relazione tecnica ne afferma la congruità facendo riferimento ad esperienze pregresse e che, infine, le attività, in quanto individuate in termini generali e non puntuali, si prestano ad essere programmate e modulate in modo da essere contenute nel limite delle disponibilità finanziarie, non si formulano osservazioni. Per quanto attiene agli adempimenti a carico delle prefetture, nonché degli altri soggetti pubblici coinvolti, non ha osservazioni da formulare, dal momento che gli stessi rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di rispettiva competenza, come peraltro rimarcato dalla stessa relazione tecnica.

In relazione all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame preve-

dono che la regione Campania coordini le attività di verifica e di individuazione delle criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, compresi la corrispondente stima dei costi e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza. A tali adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per lo svolgimento delle suddette attività di ricognizione è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, tenuto conto che gli adempimenti sono volti a individuare le criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, ritiene che andrebbero acquisiti i dati necessari per verificare la congruità della somma approntata rispetto agli adempimenti necessari per assicurare la completa attuazione della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono emanate per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e prevedono che la città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati. Tale ricognizione considera le seguenti esigenze: il reclutamento di unità di personale a tempo determinato per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; l'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione. In seguito alla ricognizione, la città metropolitana approva un piano dei fabbisogni nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro. Inoltre, il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i li-

miti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 4.050.000 euro per l'anno 2023, da trasferire direttamente alla regione Campania, quanto agli straordinari, e ai comuni interessati, quanto al piano dei fabbisogni, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7. In proposito rileva preliminarmente che gli oneri indicati sono configurati come tetti di spesa. Ciò posto, tuttavia, per quanto riguarda il piano dei fabbisogni, pur considerando che il piano deve essere contenuto entro il limite delle disponibilità, che esso deve essere limitato ai fabbisogni urgenti e che pertanto le relative attività appaiono, in una certa misura, comprimibili e modulabili, sarebbe necessario acquisire elementi idonei a valutare la congruità della somma stanziata rispetto ai fabbisogni urgenti che devono essere individuati e coperti in quanto la relazione tecnica non fornisce indicazioni sul punto. Inoltre, rileva che dal comma 5, che destina le risorse alla spesa indicata, si desume che le risorse, pari a 4 milioni di euro, sono riferite alla sola annualità 2023. In proposito, andrebbe dunque chiarito se i fabbisogni urgenti abbiano natura transitoria. Per quanto riguarda l'autorizzazione allo straordinario, osserva che poiché la stessa è consentita per dodici mesi e dunque anche nell'esercizio 2024, andrebbe valutato se l'autorizzazione di spesa debba essere ripartita fra le annualità 2023 e 2024.

In riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, rileva che i commi 1 e 2 indicano le risorse a valere sulle quali sarà data attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame al fine di prevenire il rischio sismico nelle aree interessate dal provvedimento. Nel rinviare a quanto in precedenza osservato per i profili di quantificazione delle singole misure, fa preliminarmente presente che le norme in commento non sembrano configurarsi propriamente nei termini di una clausola di copertura finanziaria, ma si limitano piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di

dare attuazione agli interventi richiamati dalle medesime norme. Si osserva che tale ricostruzione sembrerebbe suffragata dall'assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del provvedimento in esame, considerato che si tratta essenzialmente della destinazione a determinate finalità di spesa di risorse comunque già stanziata a legislazione vigente, che, nel caso di specie, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ordine alla correttezza di tale percorso ricostruttivo appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Tanto premesso, osserva che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 2, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, limitatamente a parte delle attività ivi previste, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a 14.124.858 euro per l'anno 2023 e a 857.142 euro per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, segnala che, come riportato nella relazione tecnica, le risorse di cui trattasi sono quelle iscritte sul capitolo 2179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Somma da assegnare al Dipartimento della protezione civile », che reca uno stanziamento di 79.528.894 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, e il cui importo è stato integralmente trasferito in entrata sul capitolo 850 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinato alle spese di funzionamento del medesimo Dipartimento. Il comma 2 del medesimo articolo 7 fa invece fronte agli oneri di parte capitale, *rectius* « di conto capitale », derivanti dagli articoli 2, comma 3, lettere *c)*, relativamente alle misure di mitigazione, e *d)*, pari nel complesso a 37,2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, delle legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli interventi di protezione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Al riguardo, rammenta che la citata autorizzazione di spesa ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva, tra i quali figura quello relativo alla prevenzione del rischio sismico. Rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico l'importo complessivo di circa 2,66 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia», che per il triennio 2023-2025 presenta uno stanziamento di 111 milioni di euro per l'anno 2023, di 146,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Segnala, da ultimo, che tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908 del medesimo bilancio.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.**

**Atto n. 83.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2023.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ribadire l'opportunità di tener conto di eventuali considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame dello schema di decreto da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, segnala che detta Commissione bicamerale dovrebbe esprimersi sul provvedimento nel corso della prossima settimana.

Chiede, pertanto, di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto dell'esigenza prospettata dalla relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno**

**standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.**

**Atto n. 85.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, in linea con quanto segnalato dalla relatrice con riferimento all'atto n. 83, sottolinea l'opportunità di tenere conto, nell'ambito dell'esame presso questa Commissione, di eventuali considerazioni che potessero emergere nel corso dell'esame dello

schema di decreto da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Nel far presente che la ricordata Commissione bicamerale dovrebbe esprimersi sul provvedimento nel corso della prossima settimana, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti .....	93
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocostieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	93
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italiana petroli Spa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FE.G.I.C.A. Federazione gestori impianti carburanti e affini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	94

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione.

#### Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocostieri.

*(Svolgimento e conclusione).*

Dario SORIA, *direttore generale di Assocostieri*, e Emanuele JACOROSI, *consigliere di Assocostieri*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*, cui replicano Dario SORIA, *direttore generale di Assocostieri*, e Emanuele JACOROSI, *consigliere di Assocostieri*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il presidente Soria e il consigliere Jacorossi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l’audizione.

#### Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italiana petroli Spa.

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco LUCCISANO, *Responsabile Relazioni esterne, Sostenibilità e Academy di*

*Italiana petroli Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*, cui replica Francesco LUCCISANO, *Responsabile Relazioni esterne, Sostenibilità e Academy di Italiana petroli Spa*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il dottor Luccisano per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FE.G.I.C.A. Federazione gestori impianti carburanti e affini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto DE VINCENZO, *presidente di FE.G.I.C.A. Federazione gestori impianti car-*

*buranti e affini*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*, cui replica Roberto DE VINCENZO, *presidente di FE.G.I.C.A. Federazione gestori impianti carburanti e affini*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il presidente De Vincenzo per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	106
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	114

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	108
Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione. C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	108

##### RISOLUZIONI:

7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953 ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	109
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	109
ALLEGATO 5 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	115
ALLEGATO 6 ( <i>Emendamenti del Governo</i> ) .....	119

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 131/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione, Affari costituzionali, sul decreto-legge n. 123 del 2023, recante « misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ».

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala, in particolare, talune sue disposizioni e rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame completo delle disposizioni del provvedimento.

Evidenzia, in primo luogo, quanto recato dal comma 4 dell'articolo 1, che prevede che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano.

Rileva che a tale fine, il medesimo comma 4 dispone che il Commissionario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I connessi oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del comma in commento. Osserva poi che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, il Commissario straordinario è chiamato a prevedere criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

Riferisce quindi che i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1 – introdotti dal Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali », per sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali. Segnala che la relazione tecnica dell'emendamento governativo 1.200, che ha introdotto le disposizioni, dopo aver rilevato che esse hanno la finalità di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel comune di Caivano, precisa che le relative risorse sono allocate nel capitolo 8098 dello stato di previsione del Ministero della cultura, denominato « Spese per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali », piano di gestione 1 « Fondo progetti » e piano di gestione 2 « Fondo opere ». Essa, inoltre, rileva che tali risorse sono finalizzate alla ricostruzione dell'ex Teatro Caivano Arte, con ri-funzionalizzazione degli spazi come polo della cultura ad uso teatrale, museale e bibliotecario.

Fa poi presente che per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il MUR finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario e beneficiando del regime di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 1, in virtù del quale a essi si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 7 dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Osserva quindi che l'articolo 1-ter, inserito al Senato, detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità poli-

tica delegata in materia di politiche giovanili. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali (tale inciso è stato inserito al Senato), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano. Il comma 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per il 2024, ai quali si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Segnala, come di interesse per la Commissione, quanto previsto all'articolo 10 il cui comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per

l'a.s. 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ».

Sempre relativamente all'articolo 10, evidenza che il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Segnala poi che al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC « Per la Scuola » 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027, il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica e, infine, il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

Fa poi presente che l'articolo 10-*bis* – introdotto al Senato – dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. Il comma 2 prevede che, all'attuazione di quanto disposto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenza che l'articolo 11, modificato al Senato, al fine di assicurare il rispetto del *target* del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. Gli interventi in questione sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni. L'intervento normativo – come suggerito anche dalla relazione tecnica – sembra doversi leggere alla luce del pacchetto di Proposte per la revisione del PNRR e capitolo *REPowerEU* sottoposto dal Governo alla Commissione europea a fine estate e a oggi ancora in corso di negoziazione. Il documento, con riguardo proprio alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1., dopo aver evidenziato alcune criticità peraltro già emerse dalla terza Relazione al Parlamento sullo stato

di attuazione del PNRR legate essenzialmente all'aumento dei prezzi e a problematiche amministrative, « mira a rivedere l'obiettivo intermedio dell'aggiudicazione di tutti gli interventi previsto dalla quarta rata con l'aggiudicazione di un primo insieme di interventi e l'impegno a lanciare un nuovo bando per raggiungere l'obiettivo finale della misura alla luce delle circostanze oggettive intervenute. La modifica introdotta, quindi, non definizia nessun intervento ma, per raggiungere l'obiettivo finale, impegna il Governo a emanare un nuovo bando di selezione degli interventi ».

Segnala che la relazione tecnica argomenta che dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.

Fa presente che per la finalità sopra delineata, il comma 2 prevede la possibilità di attingere a una serie di risorse:

le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, rappresentate, secondo la relazione tecnica, da risorse per interventi infrastrutturali che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definanziamenti;

le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Come rammenta la relazione tecnica, anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2021, i progetti cosiddetti « in essere » dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019 per le annualità dal 2021 al 2025. Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 prevede espressa-

mente, all'articolo 1, comma 2, che « per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto ». Con la norma in questione – secondo la relazione tecnica – si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti « in essere » già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026;

le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge n. 36 del 2022, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR;

eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Ricorda che la relazione tecnica precisa in ogni caso che la quota di risorse necessarie dipenderà dalla rinegoziazione del *target* e dai nuovi obiettivi concordati in sede di revisione del PNRR.

Segnala poi che il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, ha previsto, al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR (« Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica »), che all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 le parole: « 4 milioni » siano sostituite, ovunque ricorrono, con le parole « 8 milioni », prevedendosi in aggiunta che tali risorse sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023-2024.

Evidenzia quindi che l'articolo 12, comma 01, inserito al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del

1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa. Per la predetta finalità, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Il comma 2 prevede che i dirigenti scolastici, nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il comma 3 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione, ai fini del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

In base al comma 4, il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di

almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Il comma 5 dispone che, in caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, il quale disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (vedi *supra*), se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

Il contenuto del comma 6 è identico al comma 6 dell'articolo 114 attualmente in vigore.

Il comma 7 prevede le disposizioni recate dal nuovo articolo 114 si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006.

Il comma 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Segnala poi che l'articolo 12, commi da 1 a 3, modificato al Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Segnala altresì che il comma 4, – modificato al Senato – reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto

di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Riferisce, infine, che il comma 4-*bis* – introdotto al Senato – dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Evidenzia poi che l'articolo 13, comma 8-*bis*, inserito al Senato, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme *streaming* o *social*.

Fa quindi presente che l'articolo 14 – modificato al Senato – dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Osserva che secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché – secondo quanto introdotto al Senato – del nuovo articolo 13-*bis*, con particolare

riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

Ricorda che il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione dell'articolo 13, del nuovo articolo 13-*bis* e del presente articolo 14 (e non sull'intero provvedimento, come originariamente previsto), sulla base, in particolare, della relazione di cui al precedente comma 4. Il comma 5-*bis*, infine – introdotto al Senato – contiene una clausola di invarianza finanziaria degli oneri recati dall'articolo.

Conclude rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Anna Laura ORRICO (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che le intenzioni che emergono dal provvedimento in relazione alle materie di competenza della Commissione rappresentano uno sforzo apprezzabile ma anche che, purtroppo, resta nel campo delle mere intenzioni. Evidenzia, infatti, che i finanziamenti per l'Agenda Sud sono del tutto insufficienti e di entità tale che solo poche scuole del Mezzogiorno potranno istituire il tempo pieno: ritiene, ad esempio, che nella regione Calabria non saranno più di una trentina. Si chiede quindi quando sarà possibile istituire il tempo pieno nell'intero Paese e crede che questo sia l'ennesimo esempio della vuota retorica che le forze di maggioranza fanno sulla tematica della natalità. Osserva inoltre che era lecito attendersi di più anche sulla problematica del contrasto al bullismo, e non solo limitatamente al territorio oggetto del decreto, in termini di misure culturali e formative adeguate e rafforzate.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, si associa

comunque alle valutazioni espresse dalla collega Orrico, in particolare per quanto concerne le osservazioni relative alle tematiche di competenza della VII Commissione, evidenziando peraltro che nel provvedimento all'esame sembrano assenti opportuni strumenti di contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastici. Sottolinea, infine, che nel provvedimento è possibile registrare solo la creazione di nuove figure di reato senza però che si delinei una strategia per contrastarne le cause e senza che siano allocate risorse per affrontare in radice le questioni.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) ritiene che il decreto in esame sia del tutto insufficiente e inadeguato ad affrontare le complesse problematiche del territorio in oggetto come ha anche avuto modo di constatare direttamente in occasione della missione che la Commissione antimafia, della quale fa parte, ha svolto nella giornata di ieri proprio in quei territori. Ritiene sia evidente che il solo inasprimento delle norme penali a carico di minorenni, per alcuni limitati aspetti probabilmente necessario, non solo rischia di distruggere il sistema penale minorile ma si dimostra del tutto inefficace a contrastare problemi che andrebbero invece risolti con misure che mettano al centro la scuola e l'educazione, fornendo altresì mezzi finanziari adeguati.

Per quanto riguarda la problematica legata alla dispersione e all'abbandono scolastici è dell'avviso che non è più sostenibile che l'impegno scolastico – la scuola –, sia sostituito da programmi formativi – la formazione. Pone anche in rilievo che molte volte i ragazzi del Sud sostituiscono l'impegno scolastico con attività di formazione di assai discutibile valore, a volte seguita solo per ingannare il tempo. Crede invece che sia importante che i ragazzi, specie di quei territori, restino a frequentare gli studi non solo fino ai 16 anni attualmente obbligatori ma anche oltre, fino ai 18 anni. Deve invece registrare che il provvedimento all'esame non finanzia nessuna misura necessaria a raggiungere tali fini. Crede anche opportuno ricordare ai commissari che da una recente indagine SVIMEZ è emerso che i bambini del Sud Italia, in confronto al

resto del Paese, è come se perdessero un anno, un anno e mezzo, di lezione solo considerando il ciclo di istruzione primaria. Ritenendo, infine, necessario rivedere l'approccio al bisogno che manifesta la gioventù e quindi anche l'approntamento di misure che non si rinvengono nel provvedimento all'esame, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando che quelle contenute nel provvedimento all'esame sono, di fatto, mere misure di bandiera della maggioranza che non risolvono nulla. Associandosi a quanto espresso nei precedenti interventi ritiene, infatti, che le misure adeguate siano ben altre e sottolinea che aumentare le pene nelle condizioni in cui vivono quei giovani non dissuade a tenere, purtroppo, certi comportamenti in quanto il disagio di quella gioventù ha radici profonde e nasce da problematiche che il decreto-legge non affronta minimamente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, osserva che, contrariamente a quanto appena lamentato dai gruppi di opposizione, il decreto-legge non si limita ad inasprire le pene per i minori e invita tutti a valutarne il contenuto in un'ottica più vasta, tenendo quindi anche conto delle altre misure che il Governo ha adottato nel tempo. Ricorda, ad esempio, che uno dei primi atti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Ministro Sangiuliano è stato quello di aprire un circolo culturale e sportivo nella consapevolezza che ciò possa fornire i presupposti per creare un tessuto sociale più sano per quei ragazzi al fine di prevenire e contrastare non solo comportamenti delinquenziali ma anche l'attrattività del mondo criminale con cui purtroppo si trovano a convivere. Ribadisce quindi che il decreto-legge va visto contestualmente ad altre misure del Governo, misure che, ritiene, vanno anche nel senso auspicato dalle opposizioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.**

**C. 1437 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive sul disegno di legge in esame che si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi: il Capo I, reca misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (articoli da 1 a 3); il Capo II, reca misure in materia di versamenti fiscali (articolo 4); il Capo III, contiene misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (articoli da 5 a 7); il Capo IV, reca le disposizioni finali (articolo 8).

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala, in particolare, le talune disposizioni rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame completo delle disposizioni del provvedimento.

Evidenzia, in primo luogo, l'articolo 2 che, al comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria. Più nel dettaglio, segnala che il predetto comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 di euro 7.429.667 per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il

diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Ricorda che il citato articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, è coperto con le seguenti modalità:

a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero (ora dell'università e della ricerca, cap. 1710), sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 1992 e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Al riguardo segnala che la relazione illustrativa e la relazione tecnica del provvedimento in esame rilevano che l'attuazione del PNRR (il riferimento è all'investimento «Borse di studio per l'accesso all'università» – M4C1-I.1.7 – per il quale sono previsti 500 milioni di euro complessivi

sivi di sovvenzioni) con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre, recante « Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio ».

Ricorda che a tale fine il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023. Ciò nonostante le risorse PNRR assegnate alle regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Conseguentemente il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa 4.947 idonei non beneficiari è pari a euro 17.435.475,02.

Segnala che nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l'a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro 10.005.808,55. Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario. Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro 7.429.667, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all'anno accademico 2022/2023.

Fa poi presente che l'articolo 7, ai commi 3-5, prevede delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riam-

messi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). Il comma 4 stabilisce che, ferme restando le condizioni previste dal citato articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, attribuiti alla titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, che siano stati oggetto di procedure di affidamento avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023 mediante accordi quadro stipulati con Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 77 del 2021, beneficiano, in aggiunta all'importo attribuito con il provvedimento di assegnazione, di risorse ulteriori di importo pari al 10 per cento dell'importo già assegnato a ciascun intervento dal predetto provvedimento. Tale riserva è condizionata al fatto che gli stessi interventi non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si prevede che entro il 20 ottobre il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano alla Ragioneria generale l'elenco degli interventi, con il relativo CUP (codice unico di progetto) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Le risorse sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato da adottare entro il 30 ottobre. Ricorda, infine, che all'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.**

**C. 1450 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari Esteri, sul disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ».

Fa presente che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Il Governo fa, inoltre, presente che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

Ricorda che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato « Accordo SEE », conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Come è noto, l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia

(Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di sette articoli e due allegati, che costituiscono parte integrante dell'Accordo, ai quali ultimi rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo. Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.

Passando all'articolato, segnala che in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

Osserva poi che l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali *inter alia* l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'*addendum* in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Ac-

cordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate.

Ricorda che l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Osserva che l'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

Evidenzia che l'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

Fa poi presente che l'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 4 reca la consueta clausola di entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.**

**C. 1451 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, avverte che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari Esteri, sul disegno di legge in esame, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 3 ottobre, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Ricorda che, come precisato dal Governo, l'Accordo in esame costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

Osserva che per il settore dell'archeologia sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricer-

che congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi. Una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione. Per quanto riguarda più specificatamente il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti. Saranno organizzate periodicamente mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Fa presente che l'Accordo si compone di un preambolo e 6 articoli. Il preambolo illustra le finalità dell'Accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Passando all'articolato ricorda, in primo luogo, che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la cooperazione nel campo della cultura e delle arti e a tale fine individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura. In particolare: l'insegnamento della lingua italiana (paragrafo 1); i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema (paragrafo 2); gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche (paragrafo 4); il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione (paragrafo 5); archeologia (paragrafo 6).

Evidenzia che l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica. Al riguardo il paragrafo 1 dell'articolo 3, relativo alla cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, contempla azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e autonomia di tali istituzioni. Il paragrafo 2 prevede che sarà cura del MUR fornire le necessarie informazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia in termini di liste di istituzioni accreditate sia di sistemi di certificazione. Il paragrafo 4 riguarda la

concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Il paragrafo 5 favorisce la mobilità di studenti e docenti, con visite dei medesimi in entrambi i Paesi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l'eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito. Per il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il paragrafo 3 individua le modalità di cooperazione nei seguenti settori: *a)* lo scambio di ricercatori; *b)* lo scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; *c)* l'attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; *d)* l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Rileva che l'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Al riguardo si stabilisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.

Da ultimo fa presente che l'articolo 6 reca disposizioni di carattere generale. Nel dettaglio, il paragrafo 1 prevede che l'Accordo sarà attuato nel rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l'Italia, di quelle comunitarie. Il paragrafo 2 contiene una clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato. Per dare attuazione all'Accordo, il paragrafo 4 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autoriz-

zazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

A tale riguardo fa presente che il comma 3 precisa che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo. A sua volta il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica.**

**C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 agosto 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 799, d'iniziativa del deputato Caparvi, e C. 988, a sua prima firma, recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica, avviato nella seduta del 3 agosto scorso.

Propone quindi, come preannunciato in Ufficio di Presidenza, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge al nostro esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte di riservarsi di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione.**

**C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 agosto 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle abbinare proposte di legge C. 1057, d'iniziativa della deputata Piccolotti, e C. 1063, d'iniziativa della deputata Manzi, recanti disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione.

Ricorda che nella seduta del 3 agosto scorso la relatrice, on. Matteoni ha svolto la relazione introduttiva. Chiede alla relatrice se sia nelle condizioni di proporre un testo da adottare come testo base.

Nicole MATTEONI (FDI) propone di adottare la proposta di legge C. 1063 Manzi quale testo base per il seguito dell'esame.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pone in votazione la proposta di adottare la proposta di legge C. 1063 Manzi quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1063 Manzi.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 31 ottobre 2023 — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953.**

*(Discussione e rinvio).*

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'avvio della discussione della risoluzione n. 7-00167 Matteoni: iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953.

Avverte altresì che i deputati Messina, Cangiano e Perissa hanno sottoscritto la risoluzione in titolo.

Invita quindi il primo firmatario a illustrare la sua risoluzione.

Nicole MATTEONI (FDI) illustra la risoluzione in titolo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive,**

nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

**C. 836 Molinari.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 35 proposte emendative (*vedi allegato 5*), su nessuna delle quali la presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità.

Avverte altresì che il Governo ha presentato alcune proposte emendative (*vedi allegato 6*), e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di lunedì 6 novembre 2023.

Dà quindi la parola al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che ha chiesto di intervenire.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI dà lettura e illustra le pro-

poste emendative presentate dal Governo (*vedi allegato 6*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP) ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo sia troppo ristretto anche alla luce della data di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea prevista per il 13 novembre prossimo. Chiede quindi che tale termine possa essere posposto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che anche in considerazione dei necessari tempi per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva non sia possibile ritardare il predetto termine fissato alle ore 15 di lunedì 6 novembre 2023. Avverte altresì che la Commissione potrà iniziare l'esame degli articoli già nella giornata del 7 novembre prossimo venturo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO 1

**Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1517 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1437 Governo, di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1450 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1451 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.**  
**C. 836 Molinari.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

\* 1.1. Berruto.

\* 1.2. Zaratti, Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 2, 3, secondo comma, 33 e 41 della Costituzione.*

\*\* 1.3. Berruto.

\*\* 1.4. Zaratti, Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 2, 3, secondo comma, e 33, ultimo comma, della Costituzione.*

1.5. Amorese, Perissa, Mollicone.

*Al comma 2, sostituire le parole da: costituiscono fino alla fine del comma con le seguenti: nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.*

1.6. Amorese, Perissa, Mollicone.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;

2.1. Il Relatore.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: società sportive professionistiche inserire le seguenti: e dilettantistiche.*

2.2. Berruto, Zaratti.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: società sportive professionistiche inserire le seguenti: e dilettantistiche.*

2.3. Berruto, Zaratti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

2.4. Il Relatore.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: quota minima dell'1 per cento con le seguenti: quota minima del 5 per cento.*

2.5. Berruto, Zaratti.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nomi-

nare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica.

## 2.6. Il Relatore.

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*c-bis)* venga previsto nei relativi statuti l'esercizio del diritto civico generalizzato e l'istituzione, nel relativo sito istituzionale, di un'apposita sezione denominata « società sportiva trasparente », contenente i dati economici, finanziari e di bilancio, nonché quelli relativi ai contratti di lavoro sportivo stipulati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

## 2.7. Berruto, Zaratti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nel rispetto dei principi di trasparenza e del diritto all'accesso civico, sia fatto obbligo alle associazioni e alle società sportive di cui al presente articolo di prevedere all'interno del proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, contenente tutti i dati finanziari e informazioni sui contratti di lavoro sportivo stipulati, recanti cifre e beneficiari.

## 2.8. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole:* gli enti di partecipazione popolare sportiva *inserire le seguenti:* , in conformità al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.

## 3.1. Berruto, Zaratti.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* di società cooperative.

*Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

## 3.2. Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* di cinque deleghe *con le seguenti:* di tre deleghe.

## 3.3. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* direttamente connesse, *inserire le seguenti:* nonché di campagne di sensibilizzazione e educazione contro qualsiasi forma di discriminazione.

## 3.4. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* direttamente connesse, *inserire le seguenti:* e campagne di sensibilizzazione e educazione contro la violenza di genere.

## 3.5. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili.

## 3.6. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento.

## 3.7. Berruto, Zaratti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui alla presente legge possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e gli altri *stakeholder* pubblici e *no profit* operanti nel territorio di riferimento della società sportiva.

### 3.8. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani e qualificate professionalità.

### 3.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

## ART. 4.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: beneficiano inserire le seguenti: di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché.*

### 4.1. Berruto, Zaratti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 4.2. Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 10.*

### 4.3. Piccolotti.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile ma-

schile e femminile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva.

### 4.4. Berruto, Zaratti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 25 e dopo la parola: prevalente aggiungere le seguenti: e pari ad almeno il 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati;*

### 4.5. Piccolotti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.*

### 4.6. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

## ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole: possono essere assegnati inserire le seguenti: , con l'impegno di ottemperare ai dettati di cui all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.*

### 6.1. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o definitivamente.*

### 6.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

*Al comma 1, dopo le parole: strutture analoghe inserire le seguenti: incluse quelle soggette all'applicazione del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

### 6.3. Berruto, Zaratti.

## ART. 7.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**7.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.**

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:* nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, interventi di riqualificazione ambientale, digitalizzazione, nonché realizzazione di sistemi di trasporto leggero e di centri di formazione sportiva e scolastica;

**7.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## Art. 7-bis.

*(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinqües*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento,

prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».

2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-*quinqües* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.

**7.01. Zaratti, Berruto.**

## ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.****C. 836 Molinari.****EMENDAMENTI DEL GOVERNO****ART. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive *con le seguenti:* per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e

**1.7. Il Governo.**

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

**1.8. Il Governo.****ART. 2.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta *con le seguenti:* le società sportive dilettantistiche nelle quali

**2.9. Il Governo.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

**2.10. Il Governo.****ART. 3.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 3.**

*(Enti di partecipazione popolare sportiva)*

1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

*a)* a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

*b)* siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione,

di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del punto precedente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1

3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato ri-

guardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto *i*) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

**3.10.** Il Governo.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 4.

*(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)*

1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

*a*) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

*b*) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera *h*) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

*c*) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

**4.7.** Il Governo.

ART. 5.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in subordine con le seguenti: ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo co-*

mune, e sostituire le parole: in ulteriore subordine con le seguenti: in ulteriore assenza di soggetti interessati

**5.1.** Il Governo.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6.4.** Il Governo.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7.3.** Il Governo.

ART. 8.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

**8.1.** Il Governo.

ART. 9.

*Al comma 2, sostituire le parole: l'iscrizione al registro con le seguenti: l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 3 sostituire le parole: al registro con le seguenti: alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 8*

2) *al comma 4 sostituire le parole: del registro con le seguenti: alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*

**9.1.** Il Governo.

*Al comma 3, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani con le seguenti: Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani con le seguenti: Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

**9.2.** Il Governo.

ART. 10.

*Al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024*

**10.1.** Il Governo.

ART. 11.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: comma 2, lettera a) con le seguenti: comma 1, lettera b)*

**11.1.** Il Governo.

TIT.

*Sopprimere le seguenti parole: , nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive*

**Tit.1.** Il Governo.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Prefetto di Napoli ..... 124

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA) ..... 124

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT) ..... 124

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Sindaco della Città metropolitana di Napoli ..... 124

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, dei Sindaci di Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto .... 124

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli ..... 124

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Legambiente ..... 124

##### SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 125

AVVERTENZA ..... 125

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Prefetto di Napoli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.05.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.20.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradis-**

**smico nell'area dei Campi Flegrei, del Sindaco della Città metropolitana di Napoli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, dei Sindaci di Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Legambiente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.**

**C. 1474 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Patty L'ABBATE (M5S), *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 18 ottobre e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali sono stati acquisiti documenti che sono pubblicati sul sito *web* della Camera dei deputati, nella sezione riguardante l'attività della Commissione. Segnala che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato nella giornata di lunedì 6 novembre, alle ore 16.

Antonio CASO (M5S), alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro Musumeci, che non ha escluso il passaggio al livello di allerta arancione tenuto conto dell'evoluzione della situazione, rileva l'opportunità di valutare il differimento di qualche giorno del termine per la presentazione degli emendamenti, dovendosi a suo giudizio convocare una riunione avente ad oggetto la situazione attuale dei Campi Flegrei tra il Ministro, i sindaci del territorio con il coinvolgimento del relatore del provvedimento e dei componenti della Commissione.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, dopo aver espresso soddisfazione per il contenuto delle audizioni e per i molti contributi

interessanti e utili depositati nel corso delle audizioni, che si riserva di valutare con attenzione anche ai fini della presentazione di eventuali emendamenti, non ritiene che le ultime notizie cambino la sostanza del lavoro parlamentare. Nel riservarsi comunque di svolgere i necessari approfondimenti, si dichiara in ogni caso sin da ora disponibile, in qualità di relatore, a valutare le istanze che dovessero pervenire al fine di elaborare proposte condivise. Auspica quindi che il lavoro in Commissione e in Assemblea sia attento, anche in relazione al continuo evolversi della situazione, responsabile e condiviso.

Patty L'ABBATE (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara pertanto concluso l'esame preliminare del provvedimento. Si riserva in ogni caso di segnalare al Presidente la richiesta di un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti testé formulata, al fine di svolgere le opportune valutazioni anche tenuto dei tempi di esame del provvedimento in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del sindaco di Marano.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine nn. 30, 31, 32 e 33 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	126
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	128
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	130

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale. C. 926 Cantone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

#### La seduta comincia alle 8.50.

**Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).**

**Nomine nn. 30, 31, 32 e 33.**

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto luogo l'audizione del generale Valeriani, designato presidente.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazioni riguardanti persone nell'ambito di un procedimento di nomina, i pareri che la Commissione è chiamata ad esprimere hanno carattere puntuale – dovendo il di-

spositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non possono essere corredati di condizioni o osservazioni.

Formula quindi quattro proposte di parere favorevole sulla nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e sulle nomine del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocatessa Anna Masutti a componenti del collegio della medesima Agenzia.

Avverte che le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà infine lettura delle missioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulle quattro proposte di parere favorevole del relatore sulla nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e sulle nomine del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocatessa Anna Masutti a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Presenti .....	22
Votanti .....	18
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	10

Hanno votato sì ..... 18

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Amich, Baldelli, Cangiano, Cantone, Caroppo, Deidda, Frijia, Furgiuele, Iaria,

Longi, Maccanti, Pretto, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo, Sorte, Tosi, Traversi.

*Si sono astenuti i deputati:* Casu, Ghio, Ghirra, Morassut.

*Sono in missione i deputati:* Barbagallo, Pastorella.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla nomina del dottor Costantino Fiorillo a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Presenti .....	22
Votanti .....	18
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	10

Hanno votato sì ..... 18

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Amich, Baldelli, Cangiano, Cantone, Caroppo, Deidda, Frijia, Furgiuele, Iaria, Longi, Maccanti, Pretto, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo, Sorte, Tosi, Traversi.

*Si sono astenuti i deputati:* Casu, Ghio, Ghirra, Morassut.

*Sono in missione i deputati:* Barbagallo, Pastorella.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Presenti .....	22
Votanti .....	18
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	10

Hanno votato sì ..... 18

*(La Commissione approva).*

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, Cangiano, Cantone, Caroppo, Deidda, Frijia, Furgiuele, Iaria, Longi, Maccanti, Pretto, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo, Sorte, Tosi, Traversi.

Si sono astenuti i deputati: Casu, Ghio, Ghirra, Morassut.

Sono in missione i deputati: Barbagallo, Pastorella.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di parere favorevole sulla nomina della professoressa avvocato Anna Masutti a componente del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Presenti .....	22
Votanti .....	18
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	10

Hanno votato sì ..... 18

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, Cangiano, Cantone, Caroppo, Deidda, Frijia, Furgiuele, Iaria, Longi, Maccanti, Pretto, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo, Sorte, Tosi, Traversi.

Si sono astenuti i deputati: Casu, Ghio, Ghirra, Morassut.

Sono in missione i deputati: Barbagallo, Pastorella.

Salvatore DEIDDA (FDI), *presidente e relatore*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 9.10.**

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, lamentando in modo particolare l’impostazione generale del provvedimento che rappresenta a suo dire un’occasione mancata. Il Governo ha infatti scelto la strada securitaria dell’inasprimento delle pene e della repressione, trascurando invece il ben più significativo versante della formazione e della cura delle istituzioni scolastiche, specialmente in relazione ai rischi connessi alle nuove tecnologie.

Osserva che l’altro tema presente nel provvedimento è quello delle grandi periferie presso le quali nasce il disagio giovanile. Risulta però del tutto assente il soste-

gno alle reti di solidarietà sociale, che costituiscono un primo importante argine alla criminalità e al degrado. Auspica dunque che si possa prima o poi addivenire ad un approccio organico e complessivo e che ci sia modo di discutere con la dovuta serietà di tali argomenti, da sempre trascurati dalle istituzioni.

Francesca GHIRRA (AVS) si dichiara d'accordo con quanto appena affermato dal collega Morassut. Preannunzia il voto contrario della sua forza politica, argomentando che le questioni affrontate sono certamente importanti, ma l'approccio adottato è propagandistico. È certamente importante riqualificare il territorio del comune di Caivano, ma le stesse misure dovrebbero essere assunte in tutte le periferie, creando infrastrutture di tipo sociale e culturale; il Governo ha invece scelto una via meramente punitiva e repressiva nei confronti del disagio giovanile. Veicola infine l'attenzione dei colleghi sul tema dell'educazione all'affettività e in generale su un approccio diverso e più ponderato rispetto a misure semplicistiche quali il sequestro del cellulare.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia che la sua parte politica si asterrà dal voto. Dichiarò infatti di non condividere l'eccessiva « personalizzazione » dei decreti-legge, che hanno ormai sapore propagandistico. Tuttavia è pur vero che nel provvedimento sono contenuti strumenti generali e particolari per cercare di contenere il disagio giovanile: interventi sulla dispersione scolastica e a sostegno degli enti locali, delle prefetture e delle forze di polizia. Ritene quindi di dare un minimo di credito alle misure contenute nel provvedimento per vedere se sortiranno effetti positivi; tuttavia esso non deve restare isolato, bensì essere seguito da misure anche finanziarie in favore dei comuni. Ricorda l'esempio positivo della sua città, Torino, dove problemi simili sono stati risolti grazie alla collaborazione fra tutte le istituzioni e al supporto alle realtà amministrative locali.

La Commissione approva la proposta favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionate da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale.**

**C. 926 Cantone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 6 settembre 2023 è stata svolta la relazione introduttiva e che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

ALLEGATO

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e

alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» (C. 1517 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140
DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	135
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	142
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	136
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138
INTERROGAZIONI:	
5-00646 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Pregnana Milanese di Fpt Industrial e non ancora ricollocati .....	138
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	144
5-01273 D'Attis: Iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico .....	139
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
5-01332 Scotti: Iniziative a tutela di un lavoratore licenziato dalla Dresser di Casavatore ..	139
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	148
AVVERTENZA .....	139

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 Ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità**

**minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge C. 1517, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle norme che presentano attinenza con le competenze della XI Commissione, osserva che il provvedimento, che consta di 25 articoli, suddivisi in 4 Capi, nell'ambito del Capo I (articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2), all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano, al comma 3 prevede che il commissario straordinario, nominato, ai sensi del comma 1, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali – che conservano lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza – previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il Commissario straordinario, per le

finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento. La disposizione in esame, inoltre, interviene in materia di trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nonché di compensi del commissario straordinario e degli esperti testé richiamati.

Il medesimo articolo 1, ai commi 8, 9, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies*, autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, nonché 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale.

L'articolo 1-*bis*, recante disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano, prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, di anagrafe e affari generali, e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e del PNRR. Il Dipartimento della funzione pubblica attua le misure che gli sono attribuite nel richiamato programma di interventi attra-

verso il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in comando o distacco o altro analogo istituto. Nel Dipartimento della funzione pubblica è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale preposto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale. L'ufficio è dotato di 10 unità di personale non dirigenziale individuate nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. Si prevede poi che il comune di Caivano possa richiedere al Prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Commissario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assegnato spetta, per quanto compatibile, il compenso previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Capo II, composto dagli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile. Segnala, in particolare, l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni, laddove si prevede che la disposizione del divieto si accompagna al-

l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.

Nell'ambito del Capo III (articoli 10, 10-bis, 11, 12), recante disposizioni in materia di offerta educativa, l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – disposto dal comma in esame – pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 per il 2023 e di 10.000.000 euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud » di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023. Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC « Per la Scuola » 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al

Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica.

Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11 è volto ad assicurare il rispetto del *target* del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Nell'ambito del Capo IV (articoli 13, 13-bis, 14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater e 16), recante disposizioni per la sicurezza

dei minori in ambito digitale, assume rilevanza l'articolo 15 che indica l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o *Digital Services Act*).

Al fine di far fronte ai nuovi compiti attribuiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità, di cui 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi. Inoltre, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpellato, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio.

Si segnala inoltre l'articolo 15-bis, che reca misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo una rideterminazione delle articolazioni di livello dirigenziale generale e della rimanente dotazione organica.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rilevando che al Senato, nonostante lo spirito costruttivo delle minoranze, non vi sono stati margini per modificare un testo che appare inadeguato e privo di efficaci interventi di rigenerazione urbana. Osserva, infatti, che il provvedimento reca esclusivamente misure che sembrano avere una valenza propagandistica sulla materia della sicurezza.

Evidenzia, peraltro, che sul tema della condizione delle periferie il Governo appare inerte, ricordando che l'Esecutivo ha dirottato altrove le risorse che erano state stanziare a favore della rigenerazione di aree, come Scampia e Taverna del Ferro, rientranti nel territorio comunale di Napoli.

Stigmatizza, infine, l'abuso della decretazione di urgenza, facendo notare che essa ha raggiunto livelli senza precedenti, rispetto alle passate legislature, tenendo conto, peraltro, della costante posizione della questione di fiducia.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Dario CAROTENUTO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, nonostante segnali come il provvedimento in esame presenti diversi profili di criticità.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.**

**C. 1491 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1491, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 3 articoli –

rileva, anzitutto, che l'articolo 1 è volto ad adottare le misure necessarie ad assicurare la gestione delle richieste di *referendum* (espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari), in quanto allo stato la piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, risulta non ancora operativa.

Al riguardo, rileva, infatti, che nella relazione illustrativa del provvedimento ora in esame si legge testualmente che « la disposizione dell'articolo 1 è volta a prorogare (salve minime correzioni) l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento. Essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica ».

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvalga per un periodo non superiore a sessanta giorni di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6), per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme.

Il comma 2 stabilisce che per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum* il primo presidente della Corte di

cassazione possa avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti seconda area professionale (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6) e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F1 a F3).

Il comma 3 prevede che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione l'amministrazione giudiziaria indice, ai fini del comma 2, interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione temporanea all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

Il comma 4 prevede che la procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 sia riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa.

Il comma 5 prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, anche se distaccato ai sensi del comma 4, spetti l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 70 del 1980, mentre al personale con mansioni esecutive di supporto l'onorario indicato è ridotto di un quinto.

Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023.

Il comma 7 prevede che il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2, comma 1, interviene sulla legge n. 178 del 2020, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma digitale è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la

realizzazione della piattaforma, che reca uno stanziamento annuo di euro 100.000 dall'anno 2024, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si precisa inoltre che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia.

Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma digitale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A., che si è già occupata della progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione di detta piattaforma.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze è ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III

Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1450, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE (Spazio economico europeo), dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Il Governo fa, inoltre, presente che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Tale norma prevede, infatti, che « Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure. ».

L'Accordo in esame si compone di sette articoli. Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Ac-

cordo. Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.

In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo. L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Tra gli adeguamenti ai protocolli dell'accordo SEE previsti dall'articolo 2, per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione XI, rileva la sostituzione del protocollo 44, laddove si fa riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie dell'Accordo SEE, tra cui quelle dell'allegato V, nel campo della libera circolazione dei lavoratori e a quelle dell'allegato XVIII relative alla sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni del-

l'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 31 Ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**5-00646 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Pregnana Milanese di Fpt Industrial e non ancora ricollocati.**

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmela AURIEMMA (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, testé sottoscritta, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta e per l'attenzione prestata alla questione dei lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Fpt Industrial di Pregnana Milanese, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo raggiunto, in sede regionale, tra le

parti. Nel far presente che continuerà a monitorare la situazione, ritiene necessario, in via più generale, riservare una particolare attenzione alle crisi aziendali, segnalando la mancanza di un serio piano industriale da parte del Governo e sottolineando l'opportunità di modificare l'approccio con cui si concepisce il mondo del lavoro.

**5-01273 D'Attis: Iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico.**

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta per quanto attiene alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur auspicando che tale Ministero agisca quanto prima per favorire l'avvio di un tavolo tecnico interministeriale che affronti con efficacia la questione dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico.

**5-01332 Scotto: Iniziative a tutela di un lavoratore licenziato dalla Dresser di Casavatore.**

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che il deputato Carotenuto intende sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, fa notare che il fatto che non si sia ancora trovata una soluzione per la questione illustrata nell'interrogazione, nonostante l'intervento della prefettura e la mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, rappresenta una sconfitta per tutti, facendo notare che la questione del licenziamento di un lavoratore da parte della Dresser di Casavatore non potrà che trovare una sua definizione in sede giurisdizionale. Ringrazia, in ogni caso, il rappresentante del Governo per l'attenzione prestata al caso e per la puntuale risposta fornita.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.*

*C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.*

## ALLEGATO 1

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1517, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, approvato dal Senato;

preso atto delle disposizioni del Capo I, volte a prevedere interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano, in particolare laddove, all'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies, si autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, nonché 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale;

rilevato che l'articolo 1-bis reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano e preso atto delle misure di riorganizzazione del personale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previste al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione;

osservato che l'articolo 10, al comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, prevedendo, al comma 2, il potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud » di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023;

preso atto delle disposizioni del comma 5 del medesimo articolo 10, tese a incrementare, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica;

osservato che il comma 6 del richiamato articolo 10, oltre a recare la copertura degli oneri, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto;

rilevato che l'articolo 11 è volto ad assicurare il rispetto del *target* del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

preso atto, infine, delle disposizioni dell'articolo 15, volte al potenziamento dell'organico dell'AGCOM, in vista delle nuove competenze attribuite alla predetta Autorità, quale Coordinatore dei Servizi Digitali,

ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o *Digital Services Act*);

osservato che l'articolo 15-*bis* reca misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo una rideterminazione delle articolazioni di livello dirigenziale generale e della rimanente dotazione organica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1491, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*;

osservato che il provvedimento – atteso che la piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, risulta non ancora operativa – è volto ad assicurare la gestione delle richieste di *referendum*, quali l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari;

rilevato che a tale fine l'articolo 1, nell'ambito delle norme di più diretto interesse della XI Commissione, prevede mi-

sure di temporaneo rafforzamento dell'organico dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, stabilendo che quest'ultimo si avvalga, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6);

osservato che il medesimo articolo 1 contempla altresì, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, procedure di assegnazione temporanea di ulteriore personale – nel numero massimo di 100 unità – rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, riservate al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1450, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE (Spazio economico europeo), dettando in proposito disposizioni di dettaglio;

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commis-

sione, di quanto previsto all'articolo 2, laddove si stabiliscono gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, facendosi riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie dell'Accordo SEE, tra cui quelle dell'allegato V, nel campo della libera circolazione dei lavoratori, e quelle dell'allegato XVIII, relative alla sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**5-00646 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Pregnana Milanese di Fpt Industrial e non ancora ricollocati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza sono state adottate al fine di salvaguardare i lavoratori di CNH/FTP Industrial dello stabilimento di Pregnana Milanese.

In via preliminare, rappresento che il polo industriale coinvolto, al momento della decisione di cessare le attività, contava 240 dipendenti. La cessazione della produzione da parte di CNH/FPT è stata accompagnata da un percorso di ammortizzatori sociali articolato che ha richiesto diversi momenti di confronto e approfondimento tecnico.

Al riguardo, le attività della società in esame sono state trasferite presso lo stabilimento di Torino e per tale scelta industriale ai dipendenti interessati è stato riconosciuto, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 1° maggio 2021, il beneficio dell'integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività aziendale.

Durante questo arco temporale, i tentativi esperiti di cessione del sito e di salvaguardia occupazionale non hanno avuto esito positivo e, per conseguenza, le parti hanno deciso di fare ricorso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale per tutelare i lavoratori.

A tal proposito, per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023, la società in esame ha chiesto di usufruire per 76 lavoratori – ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 – della cassa integrazione guadagni straordinaria per transizione occupazionale. Durante i periodi di cassa, i lavoratori CNH Pregnana in CIGS hanno avviato, oltre ad iniziative di politica attiva messe a disposizione dalla azienda, un percorso di Reti per la ricollocazione avviato in data 18 giugno 2021 con capofila AFOL CMM, che ha visto la

partecipazione dei sindacati territoriali, della azienda e di GPI Group oltre del comune di Pregnana Milanese.

Il 10 febbraio scorso, in prossimità della scadenza dell'ammortizzatore sociale, la società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 63 lavoratori ancora in forza presso l'unità di Pregnana Milanese.

Come comunicato dalla Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro della regione Lombardia, la fase sindacale si è conclusa il 27 marzo scorso con esito negativo e, pertanto, la stessa regione ha convocato le parti per l'espletamento dell'esame congiunto in sede pubblica previsto nell'ambito della fase amministrativa della procedura.

Nel corso della consultazione sono state valutate possibili soluzioni alla vertenza con l'obiettivo di avvicinare le posizioni delle parti coinvolte, trovare un accordo e mettere a disposizione dei lavoratori di Pregnana (ridotti a 45 unità) ulteriori strumenti e misure di politica attiva del lavoro.

Il 26 aprile scorso, dopo lungo confronto, la procedura di licenziamento collettivo è stata chiusa in sede regionale con un accordo sottoscritto tra le parti. Tale intesa prevede incentivi all'esodo, *outplacement* e incentivi aggiuntivi per coloro che non arrivano alla quiescenza nei 24 mesi successivi alla stipula dell'accordo.

L'intesa è, quindi, arrivata dopo una lunga vertenza, nel corso della quale, come rappresentato dalla regione Lombardia, sono state promosse diverse misure per i lavoratori coinvolti, e sono stati salvaguardati complessivamente oltre 200 posti di lavoro, prevedendo per i rimanenti esuberanti opportunità di ricollocazione presso altre sedi del Gruppo Iveco Group, una significativa in-

centivazione economica all'esodo ed un ulteriore percorso di *outplacement* della durata di 12 mesi.

Infine, la regione Lombardia ha comunicato la possibilità di fruire, per i lavoratori che lo richiedessero, di ulteriori strumenti e misure di politica attiva del lavoro

disponibili attraverso i centri per l'impiego e la rete degli operatori accreditati.

Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la vicenda segnalata al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori coinvolti.

## ALLEGATO 5

**5-01273 D'Attis: Iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendano adottare in merito alla comunicata chiusura di una delle due unità produttive del gruppo LyondellBasell ubicate a Brindisi.

In via preliminare, comunico che la competente struttura tecnica della regione Puglia, il Ministero dell'interno e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* hanno provveduto a fornire i dati necessari relativi alla questione in oggetto.

Nel merito, evidenzio che il gruppo LyondellBasell, operante nel campo chimico, ha due stabilimenti produttivi presso il polo di Brindisi con un contingente complessivo di circa 150 dipendenti.

In data 5 settembre scorso, l'azienda ha comunicato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, riguardante n. 47 unità di personale in esubero, alla luce della dismissione di uno dei due stabilimenti brindisini prevista per il 31 dicembre 2023.

Lo scorso 20 settembre si è tenuto un tavolo di crisi d'impresa presso il Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC), che ha visto la partecipazione, oltre che dell'azienda, anche delle organizzazioni sindacali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).

In tale sede l'azienda ha chiarito le ragioni legate alla decisione di dismettere l'impianto, rinvenibili oltre che nella generale crisi che il settore chimico sta attraversando, anche nelle debolezze strutturali dell'impianto brindisino.

La regione Puglia ha riferito di aver richiesto al MIMIT di verificare e consi-

derare l'eventuale utilizzo delle risorse ancora disponibili dell'«accordo di programma stralcio per la chimica di Brindisi», per finanziare interventi e misure a favore dei lavoratori, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali.

Il MIMIT ha riferito di aver aperto una interlocuzione istituzionale con l'Azienda, che si è resa disponibile a valutare eventuali azioni di irrobustimento industriale del sito brindisino.

Comunico, in ogni caso, che, secondo quanto riferito dalla regione Puglia, ad oggi non vi sono state convocazioni di tavoli tecnici, mentre ha avuto regolare corso la procedura di licenziamento collettivo.

In particolare, informo gli interroganti che risulta essersi chiusa lo scorso 18 ottobre, con esito negativo, la prima fase della procedura – cosiddetta fase sindacale – mentre la successiva fase amministrativa presso l'Agenzia regionale per le politiche attive, dovrà concludersi entro il prossimo 20 novembre.

Inoltre, secondo quanto riferito sia dal Ministero dell'interno che dalla regione Puglia, in data 24 ottobre scorso si è svolto uno sciopero di 8 ore indetto dalle principali sigle sindacali.

Le organizzazioni sindacali hanno palesato alla prefettura di Brindisi le preoccupazioni legate all'esito negativo della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, e hanno ribadito l'urgenza della convocazione di un tavolo interministeriale.

Confermo, a tal proposito, la piena disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a prendere parte ad un eventuale tavolo tecnico che, fermo

restando gli interventi a favore dei lavoratori che potranno derivare dalla procedura di licenziamento collettivo, possa affrontare in maniera più profonda la questione del polo chimico di Brindisi e, dunque, della crisi dell'azienda in questione.

Mi preme sottolineare, in conclusione, che il Ministero che rappresento pone la massima attenzione e ampio impegno nella tutela dei diritti e delle garanzie riconosciuti ai lavoratori, in particolare nelle situazioni di crisi aziendale.

## ALLEGATO 6

**5-01332 Scotto: Iniziative a tutela di un lavoratore licenziato dalla Dresser di Casavatore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione concernente un licenziamento intimato dall'impresa Dresser di Casavatore, provincia di Napoli, facente parte del gruppo Baker Hughes, nei confronti di un suo lavoratore.

Al riguardo, è opportuno preliminarmente rilevare che dalle informazioni fornite nell'atto parlamentare presentato e dai fatti illustrati che avrebbero dato origine alla sanzione, la vicenda sembrerebbe rientrare nella fattispecie del licenziamento disciplinare.

Ciò detto, sulla questione segnalata è stata compiuta attenta istruttoria ed è stato interessato il Ministero dell'interno che ha comunicato che lo scorso 11 agosto si è svolto presso la prefettura di Napoli un incontro alla presenza di rappresentanti della Società nonché del Sindacato Fiom CCGIL che aveva fatto richiesta per l'apertura di un tavolo di mediazione al fine di trovare una soluzione alla problematica del licenziamento di un lavoratore operata dalla società Dresser.

La prefettura di Napoli ha riferito che durante il suddetto incontro le parti sono state invitate ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ristabilire un percorso condiviso per riavviare il confronto, in un clima costruttivo per il perseguimento di una soluzione della problematica.

L'organizzazione sindacale, nel manifestare l'esigenza di individuare idonee soluzioni, ha richiesto alla società di tramutare il provvedimento di licenziamento disciplinare in una sospensione di un mese dal servizio.

Secondo quanto riferito dalla prefettura di Napoli, la società, nel ritenere non

praticabile alcuna mediazione, ha chiesto all'organizzazione sindacale di valutare un accordo transattivo con la corresponsione di un importo economico al lavoratore, la cui entità avrebbe dovuto essere discussa nel corso di successivi incontri.

Allo stato, tuttavia, il Ministero dell'interno ha comunicato di non avere ulteriori notizie al riguardo.

Per quanto attiene il quesito formulato dall'Onorevole interrogante relativo alle iniziative normative a tutela del licenziamento, occorre ricordare che nel caso, come quello di specie, del licenziamento disciplinare trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 che, oltre a sancire il principio di pubblicità del codice disciplinare, prevede l'obbligo per il datore di lavoro della preventiva contestazione scritta dell'addebito rivolto al lavoratore e il diritto dello stesso di essere sentito a sua difesa prima dell'eventuale adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento disciplinare.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che in ogni caso nessuna sanzione più grave del rimprovero verbale può essere applicata prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto, in modo da consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Le sanzioni disciplinari possono, peraltro, essere oggetto di impugnazione da parte del lavoratore sia attraverso ricorso alla competente Autorità giudiziaria, sia mediante le specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, si rileva come l'ordinamento già provvede a

tutelare, in via ordinaria, situazioni come quella rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo mettendo a disposizione del lavoratore una pluralità di strumenti di garanzia per contestare la ritenuta illegittimità della sanzione disciplinare che il datore di lavoro intende irrogare.

In ogni caso, nel ringraziare l'Onorevole interrogante per la segnalazione del caso esaminato, sottolineo che il Ministero che rappresento manterrà alta l'attenzione sul caso segnalato, continuando a seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE****(Affari sociali)****S O M M A R I O****COMITATO RISTRETTO:**

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo .....	150
--	-----

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	150
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	155
--	-----

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	156
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
---	-----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale (SIIET) e della Società italiana di emergenza ed urgenza pediatrica (SIMEUP) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	153
--	-----

Audizione, in videoconferenza, di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS) .....	153
--	-----

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

**Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.**  
C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità**

minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

**C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco FURFARO (PD-IDP) esprime la netta contrarietà del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Richiama l'esperienza positiva registrata in un comune toscano, Montemurlo, nel quale si è sperimentato un approccio diverso per contrastare il disagio e il degrado sociale, puntando sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione. Al riguardo, ricorda che anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha espresso critiche sull'approccio sostanzialmente repressivo adottato dal provvedimento in oggetto.

Segnala la necessità di superare le situazioni di povertà e di emarginazione, che generano la potenziale ricattabilità degli abitanti di quei territori da parte delle organizzazioni criminali, attraverso il ritorno della politica, che sia in grado di « plasmare » positivamente i territori medesimi, attraverso l'adozione di politiche di prevenzione e di inclusione. In tale senso, ritiene che non si possano introdurre misure volte a far ricadere tutte le colpe sui genitori, come ad esempio nel caso dell'abbandono scolastico, senza agire sul contesto.

Sottolinea, inoltre, come non abbia alcun senso l'aumento delle sanzioni penali per i reati « di lieve entità » relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, che non produrrà sicuramente, come effetto, il contrasto alla criminalità organizzata e finirà,

piuttosto, per aumentare i problemi connessi al sovraffollamento delle carceri.

Stigmatizza altresì il fatto che una parte dei fondi stanziati per i danni derivanti dai recenti fenomeni alluvionali sia stata reindirizzata verso il finanziamento del cosiddetto « decreto Caivano ».

Elena BONETTI (A-IV-RE), nel rimarcare positivamente il segnale di attenzione che il Governo ha voluto dare ai fatti verificatisi nel comune di Caiano, segnala come tuttavia tale segnale non si sia poi tradotto in un intervento normativo organico e strutturale, in grado di fare fronte alle « tante Caivano » presenti sul territorio nazionale. Reputa, infatti, non sufficiente l'approccio esclusivamente punitivo, in quanto occorrerebbe piuttosto rafforzare le misure educative e volte a favorire l'inclusione sociale.

Esprime parziale soddisfazione per l'accoglimento di alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo al Senato, concernenti il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica e il divieto dell'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, sottolineando tuttavia come nemmeno tali questioni siano state trattate in modo esaustivo.

Annuncia, quindi, il proprio voto contrario sulla proposta di parere, auspicando che il testo trasmesso dal Senato possa essere modificato, in modo tale da poter esprimere un voto diverso nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

Andrea QUARTINI (M5S) dichiara di condividere molte delle criticità evidenziate dai colleghi Furfaro e Bonetti. Sollecita quindi una riflessione, in termini di autocritica, sull'abbandono delle periferie da parte dello Stato.

Invita pertanto la maggioranza ad adottare un approccio diverso, giacché quello esclusivamente repressivo finisce per deresponsabilizzare la collettività, mentre sul piano culturale la destra ha sempre puntato, in modo per così dire « protestante », sul concetto di responsabilità individuale.

Ribadendo come la previsione delle sole misure punitive in molti casi abbia dimo-

strato di essere inefficace, segnala il problema della scarsità delle risorse stanziare per contrastare il disagio giovanile, soprattutto in termini di personale.

Annuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, reputa non corrette le affermazioni dei colleghi secondo cui il provvedimento in esame conterrebbe esclusivamente misure di carattere repressivo.

Al riguardo, richiama le diverse disposizioni volte a contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e a garantire la sicurezza dei minori. Ricorda, tra le altre, le norme riguardanti il rafforzamento dell'amministrazione comunale di Caivano, attraverso la previsione di nuove assunzioni di personale, la creazione di infrastrutture dedicate allo sport, con il coinvolgimento della società Sport e Salute. Ricorda, quindi, come molte altre disposizioni, tra cui ad esempio quella che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Osservatorio nazionale sulle periferie, hanno carattere generale, in quanto si riferiscono a tutto il territorio nazionale e non solo al predetto comune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.**

**C. 1458 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

In sostituzione della relatrice, deputata Loizzo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, procede all'illustrazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Paolo CIANI (PD-IDP) ricorda che il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, è il terzo in materia di immigrazione, dopo i decreti cosiddetti « Cutro » e « ONG ». Quanto al primo decreto, rimarca l'inopportunità di denominare tale provvedimento evocando un luogo dove si è verificata una tragedia.

Per quanto concerne il secondo decreto, ne evidenzia il carattere fortemente punitivo, prevedendo esso, tra l'altro, il divieto dei salvataggi multipli, a fronte di dati che sottolineano come i salvataggi dei migranti da parte delle ONG rappresentino soltanto il 6 per cento del totale (e quindi non rappresentano il cosiddetto *pull factor*, ovvero quel complesso di condizioni che spingono a muoversi un individuo o un gruppo di persone).

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, stigmatizza, in particolare, le previsioni recate dal Capo II, che individuano una « nuova categoria » di minori (a partire da 16 anni), che viene inopportunamente collocata nei luoghi di accoglienza con i maggiorenni. Critica fortemente anche le nuove modalità di rilevazione dell'età dei minori, di cui all'articolo 5, ricordando che l'Italia è già stata condannata sul punto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel ricordare le parole di Papa Francesco, che definisce i luoghi di detenzione in Libia come nuovi *lager*, rivolge un appello a usare in modo opportuno il linguaggio nel dibattito pubblico sui migranti, evitando espressioni quali « discariche », dal momento che si sta parlando di esseri umani.

Nell'esprimere il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata, e come già evidenziato in sede di esame delle questioni pregiudiziali di costituzionalità in Assemblea, rileva la possibile incostituzionalità del provvedimento in

oggetto, in relazione sia agli articoli 30 e 31 della Costituzione sia con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'associarsi completamente alle considerazioni svolte dal collega Ciani, sottolinea la tendenza del Governo ad assumere una posizione difensiva, che in realtà tradisce un atteggiamento di paura.

Tra le altre disposizioni, stigmatizza quella che prevede la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore, anche attraverso lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, che considera lesivi della dignità della persona.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

### **La seduta termina alle 10.10.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

### **La seduta comincia alle 13.15.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale (SIJET) e della Società italiana di emergenza ed urgenza pediatrica (SIMEUP).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea ANDREUCCI, *presidente nazionale della Società italiana di emergenza territoriale (SIJET)*, e Stefania ZAMPOGNA, *presidente della Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza pediatrica (SIMEUP)*, tutti intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Andrea QUARTINI (M5S).

Andrea ANDREUCCI, *presidente nazionale della Società italiana di emergenza territoriale (SIJET)*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

**Audizione, in videoconferenza, di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS).**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico MANTOAN, *direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS)*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Andrea QUARTINI (M5S).

Domenico MANTOAN, *direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS)*, intervenendo da remoto, ri-

sponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Interviene da remoto, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP).

Domenico MANTOAN, *direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS)*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Interviene, infine, per formulare un ulteriore quesito, il deputato Andrea QUARTINI (M5S).

Domenico MANTOAN, *direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS)*, intervenendo da remoto, risponde al quesito da ultimo formulato.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 123 del 2023, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (C. 1517 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

evidenziate, in particolare, le diverse disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, quali quelle contenute, rispettivamente: nell'articolo 5, in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di vio-

lenze; nell'articolo 7, recante misure relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale; nell'articolo 8, che prevede, per i reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore; nell'articolo 9, recante disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni;

segnalate, inoltre, le disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale, volte ad assicurare la possibilità di fruizione gratuita di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica (art. 13), a vietare l'accesso dei minori a siti di carattere pornografico (art. 13-*bis*), a promuovere l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e l'avvio di campagne informative sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi (art. 14),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458 Governo);

rilevato che l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore, anche in relazione al verificarsi di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati;

rilevato, altresì, che l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, per motivi di lavoro;

segnalato, inoltre, che l'articolo 7, intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015, modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle « donne » e non alle « donne in stato di gravidanza », com'era nella disciplina previgente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	157
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	161

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.**

**C. 1450 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 ».

Evidenzia che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Ricorda, al riguardo, che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura, segnala che il protocollo 3 dell'Accordo SEE stabilisce un sistema di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati, con lo scopo di compensare le differenze di prezzo dei prodotti agricoli di base all'interno dello Spazio economico europeo. In merito ai prodotti ittici, ricorda che, sulla base dell'Accordo SEE e di ulteriori accordi bilaterali, sono stati aboliti i dazi doganali su gran parte dei prodotti a base di pesce bianco e sono state introdotte

sostanziali riduzioni dei dazi doganali per altri pesci e prodotti ittici trasformati. Sottolinea che, comunque, l'Accordo SEE non impedisce all'Unione europea di applicare misure di salvaguardia, come misure *anti-dumping*, ai prodotti ittici.

Per quanto riguarda, invece, l'Accordo in esame, segnala che, relativamente alle materie di competenza della Commissione Agricoltura, esso prevede concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### SEDE REFERENTE

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

**La seduta comincia alle 9.50.**

**Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».**

**C. 1419 Governo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara LA PORTA (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca l'istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» e si compone di 11 articoli. Sottolinea che,

come emerge dalla relazione illustrativa al provvedimento, esso ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito.

Evidenzia che l'articolo 1 definisce la finalità della legge, stabilendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostiene e promuove lo sviluppo dell'arte culinaria, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

Segnala che l'articolo 2 istituisce il premio di «Maestro dell'arte culinaria» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che esso sia conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale. Sottolinea che si prevede, inoltre, che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia istituito un registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

Osserva che l'articolo 3 dispone che il premio è conferito annualmente nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura. Segnala che tale elenco può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Fa presente che l'articolo 4 stabilisce che il premio consiste in una medaglia di bronzo che reca, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, diciture specifiche corrispondenti a ciascuna categoria di merito.

Segnala che l'articolo 5 reca i requisiti dei candidati. In particolare, i candidati devono avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; avere maturato, nello stesso settore, almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza; avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

Osserva che l'articolo 6 reca la disciplina relativa alla presentazione delle candidature. In particolare, le candidature sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche su segnalazione delle associazioni di categoria, e sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

Evidenzia che l'articolo 7 prevede che le candidature siano esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. Sottolinea che ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Fa presente che l'articolo 8 dispone che il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti richiesti si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito previste. Sottolinea che l'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

Segnala che l'articolo 9 prevede la possibilità di affidare ai destinatari del premio incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina i presupposti di legittimità in base ai quali le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti

di particolare e comprovata specializzazione.

Evidenzia che l'articolo 10 disciplina i casi e le modalità di revoca del premio. In particolare, la revoca del premio viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. Sottolinea che incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno. Segnala che la proposta di revoca è presentata al comitato, che la comunica all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il comitato, quindi, decide sulla proposta di revoca del premio.

Osserva, infine, che l'articolo 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Stefano VACCARI (PD-IDP) a nome del suo gruppo esprime incredulità per il fatto che il Governo abbia proposto un'iniziativa legislativa del genere. Fa presente, infatti, che, piuttosto che istituire un premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», il Governo avrebbe fatto meglio a intraprendere concrete iniziative volte a valorizzare la cultura del cibo del nostro Paese. In proposito, stigmatizza il fatto che il tempo del Parlamento venga impegnato per esaminare iniziative del genere, anziché provvedimenti volti a sostenere le filiere direttamente coinvolte nel settore della gastronomia.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel sottolineare che l'approvazione di un provvedimento come quello in esame non è certo attesa con urgenza nel panorama giuridico italiano, evidenzia che il settore agricolo presenta problematiche sicuramente più impellenti, come quelle legate ai costi di gestione delle imprese agricole e al prezzo dell'energia. Infatti, pur reputando auspicabile la valorizzazione dell'arte culinaria, ritiene l'iniziativa del Governo inopportuna in quanto il premio disciplinato dal provvedimento in esame può essere istituito anche attraverso un

semplice decreto ministeriale, senza impegnare il Parlamento nell'esame di un disegno di legge, che può essere lungo e complesso.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 »;

preso atto che l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, firmato nel 1992 per estendere all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno;

considerato, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura, che l'Accordo SEE prevede un sistema di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati, con lo scopo

di compensare le differenze di prezzo dei prodotti agricoli di base all'interno dello Spazio economico europeo e, in merito ai prodotti ittici, l'abolizione dei dazi doganali su gran parte dei prodotti a base di pesce bianco nonché sostanziali riduzioni degli stessi dazi per altri pesci e prodotti ittici trasformati, salva la possibilità per l'Unione europea di applicare specifiche misure di salvaguardia;

rilevato, infine, che l'Accordo in esame prevede concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, in relazione all'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per le questioni regionali

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica (A.S. 615) (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162
ALLEGATO 1 ( <i>Schema di parere del relatore presidente Silvestro</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Schema di parere a firma dell'onorevole Torto</i> ) .....	168

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente SILVESTRO.

#### La seduta comincia alle 15.30.

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica.**

**A.S. 615.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il PRESIDENTE, *relatore*, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), del seguente tenore: « esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della

Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

auspicato che tali soluzioni possano trovare una coerente esplicitazione nelle diverse fasi della procedura relativa alle intese, sì da promuovere il ruolo delle Camere e il dialogo con le autonomie territoriali;

considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, in-

tervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro monitoraggio, provvedendo inoltre ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le Regioni che non abbiano sottoscritto intese;

sottolineata, inoltre, l'opportunità che, su queste basi ampiamente positive, il disegno di legge possa valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; possa chiarire le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., in considerazione di quanto stabilito dall'art. 118 Cost.; possa perseverare nella disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali, anche con riguardo al tema dell'insularità, oggetto della recente modifica dell'art. 119 Cost.;

rilevato, in particolare, che il procedimento di approvazione delle intese disciplinato dall'articolo 2 del disegno di legge riserva alla Regione, coerentemente con il dettato costituzionale, l'avvio del procedimento per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e al Governo il negoziato con la Regione ai fini dell'approvazione dell'intesa. Per una maggiore trasparenza e per la leale collaborazione, appare opportuno che prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato, altresì, che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, una procedura integrativa rispetto al quadro normativo delineato dall'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ("legge di bilancio 2023"), per la determinazione

dei livelli essenziali delle prestazioni ("LEP") concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e dei relativi costi e fabbisogni standard, e, all'articolo 9, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, individuando alcune fonti per le relative risorse; in tal modo sono ulteriormente valorizzate le esigenze unitarie e il superamento dei divari territoriali, in un apprezzabile bilanciamento dei principi della Carta costituzionale, a partire dall'articolo 5;

valutata favorevolmente l'opportunità che la procedura che conduce all'intesa possa essere svolta con riguardo a ciascuna materia o ambito di materie riferibili ai LEP;

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP possa avvenire solo successivamente alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard per tali materie o ambiti di materie;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2021 (il cui nucleo è ripreso dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge), ha valutato negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché "il nucleo invalicabile di garanzie minime" per rendere effettivi tali diritti (*ex multis*, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) e in questa prospettiva rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (*ex multis*, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018);

ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i LEP con una normativa di rango uniforme, che alla legge – o atti con forza di

legge, eventualmente attraverso lo strumento della delega al Governo – sia demandata non solo l’indicazione delle “materie” o degli “ambiti di materie” ad essi riferibili, ma anche l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con salvaguardia delle attività e fermi restando gli esiti conseguenti all’attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

ritenuto opportuno che l’erogazione dei LEP avvenga secondo criteri di effettività e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e che sia oggetto in tutte le Regioni di un’attività di monitoraggio;

ritenuto opportuno che la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sia informata degli esiti del monitoraggio e che, in caso di criticità, possa adottare le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

prevedere che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge, con salvaguardia delle attività poste in essere e fermi restando gli esiti conseguiti dall’attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

prevedere che, prima dell’avvio del negoziato per l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui dele-

gato informi dell’atto di iniziativa della Regione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

prevedere che, sulla base degli esiti di un apposito monitoraggio sull’effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse a disposizione, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotti le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate;

prevedere, proseguendo secondo l’impianto e lungo le linee tracciate chiaramente dal disegno di legge, le disposizioni più idonee a: valorizzare ulteriormente il dialogo e l’informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; chiarire, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 118 della Costituzione, le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione; precisare ulteriormente la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali; sviluppare la disciplina del monitoraggio sull’effettiva osservanza in tutte le Regioni dei LEP, erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse ».

Il Presidente informa altresì la Commissione che è pervenuto uno schema di parere contrario a firma dell’onorevole Torto, pubblicato in allegato (*vedi allegato 2*).

L’onorevole PRETTO (LEGA) ringrazia il Presidente relatore per aver illustrato con largo anticipo il proprio schema di parere e per l’abilità e l’equilibrio con i quali ha condotto finora i lavori della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615.****SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE PRESIDENTE SILVESTRO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

auspicato che tali soluzioni possano trovare una coerente esplicitazione nelle diverse fasi della procedura relativa alle intese, sì da promuovere il ruolo delle Camere e il dialogo con le autonomie territoriali;

considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, intervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro monitoraggio, provvedendo inoltre ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le Regioni che non abbiano sottoscritto intese;

sottolineata, inoltre, l'opportunità che, su queste basi ampiamente positive, il disegno di legge possa valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; possa chiarire le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., in considerazione di quanto stabilito dall'art. 118 Cost.; possa perseverare nella disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali, anche con riguardo al tema dell'insularità, oggetto della recente modifica dell'art. 119 Cost.;

rilevato, in particolare, che il procedimento di approvazione delle intese disciplinato dall'articolo 2 del disegno di legge riserva alla Regione, coerentemente con il dettato costituzionale, l'avvio del procedimento per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e al Governo il negoziato con la Regione ai fini dell'approvazione dell'intesa. Per una maggiore trasparenza e per la leale collaborazione, appare opportuno che prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei

ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato, altresì, che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, una procedura integrativa rispetto al quadro normativo delineato dall'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (« legge di bilancio 2023 »), per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (« LEP ») concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, e, all'articolo 9, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, individuando alcune fonti per le relative risorse; in tal modo sono ulteriormente valorizzate le esigenze unitarie e il superamento dei divari territoriali, in un apprezzabile bilanciamento dei principi della Carta costituzionale, a partire dall'articolo 5;

valutata favorevolmente l'opportunità che la procedura che conduce all'intesa possa essere svolta con riguardo a ciascuna materia o ambito di materie riferibili ai LEP;

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP possa avvenire solo successivamente alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* per tali materie o ambiti di materie;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2021 (il cui nucleo è ripreso dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge), ha valutato negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché « il nucleo invalicabile di garanzie minime » per rendere effettivi tali

diritti (*ex multis*, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) e in questa prospettiva rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (*ex multis*, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018);

ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i LEP con una normativa di rango uniforme, che alla legge – o atti con forza di legge, eventualmente attraverso lo strumento della delega al Governo – sia demandata non solo l'indicazione delle « materie » o degli « ambiti di materie » ad essi riferibili, ma anche l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con salvaguardia delle attività e fermi restando gli esiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

ritenuto opportuno che l'erogazione dei LEP avvenga secondo criteri di effettività e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e che sia oggetto in tutte le Regioni di un'attività di monitoraggio;

ritenuto opportuno che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sia informata degli esiti del monitoraggio e che, in caso di criticità, possa adottare le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge,

con salvaguardia delle attività poste in essere e fermi restando gli esiti conseguiti dall'attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

prevedere che, prima dell'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa della Regione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

prevedere che, sulla base degli esiti di un apposito monitoraggio sull'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse a disposizione, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, adottati le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate;

prevedere, proseguendo secondo l'impianto e lungo le linee tracciate chiaramente dal disegno di legge, le disposizioni più idonee a: valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; chiarire, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 118 della Costituzione, le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione; precisare ulteriormente la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali; sviluppare la disciplina del monitoraggio sull'effettiva osservanza in tutte le Regioni dei LEP, erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615.****SCHEMA DI PARERE A FIRMA DELL'ONOREVOLE TORTO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

il testo in valutazione, che è stato presentato in data 23 marzo 2023 su iniziativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali, presenta criticità rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni presso il Senato della Repubblica, e nodi politico-tecnici che il corso dell'esame finora compiuto non ha compiutamente affrontato e risolto in modo accettabile;

tra queste, l'elemento che desta più inquietudine del disegno di legge attuativo in esame è la sua pericolosa indeterminazione. In luogo di vaghi e lacunosi accenni, infatti, si rileva la mancanza di un quadro articolato e preciso, volto a disciplinare con esattezza il processo e tutte le sue variabili. L'attuazione dell'autonomia differenziata, infatti, non può prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero comparire tra le finalità del disegno di legge. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave attorno alla quale costruire la disciplina attuativa, se si vuol definire un insieme di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale

crisi o in caso di verifica di problematiche derivanti nella fase attuativa concreta. La definizione dei principi generali andrebbe pertanto riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche. E questo non può verificarsi senza un raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato – Parlamento compreso – e le Regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio che risultino disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. Una legge dello Stato ad hoc dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su cia-

scuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione andrebbe subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni. Nell'ambito della gradualità del processo, in questa fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, come le norme generali dell'istruzione e alcune delle materie di legislazione concorrente per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese. Parallelamente la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di un disegno di legge finalizzato a determinare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socio-economica, alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, al fine di

prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia – nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole Regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale. Da questo, per organizzare l'intero processo, discende la necessità di individuare un numero massimo di materie o ambiti richiedibili, anche per evitare che si possa richiedere simultaneamente o persino concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili come quello del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;

non è dato sapere chi – e come – è deputato a valutare la solidità finanziaria e la capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura orga-

nizzativo-regolamentare, nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta. E neppure sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Manca nell'articolato una esaustiva disciplina delle procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire: l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili; il numero massimo di funzioni attribuibili in un dato periodo; i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale. In sostanza ogni richiesta di attribuzione andrebbe consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi

che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i LEP nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai LEP;

la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avrebbe come presupposto la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Un obiettivo chiaro della richiesta dovrebbe essere la riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo. È quindi ragionevole ed essenziale che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni, alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo espressamente – e puntualmente regolando – la sospensione del processo laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni;

nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, dovrebbe altresì esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo dovrebbe impegnarsi a trasmettere alle Camere una apposita relazione con cui valuta la capienza delle partecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad

evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale. Per questo va rilevata la mancanza di una esplicita clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria anche in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere se del caso con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini;

le intese non possono recare in nessun caso, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento e dovrebbero assicurare anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste in termini di popolazione e socio-economici degli aggregati essenziali delle varie regioni. Manca, in altre parole, la certezza di un processo razionale, controllato e reversibile, tanto più nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, regolato con legge dello Stato secondo un criterio temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico. Diversamente, nel testo mancano disposizioni di principio inderogabili cui le regioni sono chiamate ad uniformarsi, così come manca una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo del trasferimento, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale;

si sarebbe potuto anche fare ricorso, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, ad una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre

2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, cosicché venissero indicate – e comunicate alle Camere – le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potenzialmente oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni. In questa individuazione avrebbe potuto trovare spazio la indicazione di specifiche funzioni statali essenziali non trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi, a seguito dell'eventuale trasferimento. Questi stessi soggetti e la Ragioneria Generale dello Stato avrebbero potuto – in un quadro normativo più preciso di quello in esame – trovare adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa. Lo stesso vale, a competenze già attribuite agli enti territoriali, per le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile, le risorse finanziarie assegnabili, gli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP;

manca la previsione di una legge dello Stato con cui vengano individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti mi-

sure di riequilibrio da assumere, le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Se l'obiettivo fosse stato quello di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazionale, il disegno di legge avrebbe disciplinato o demandato ad apposita legge statale la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni. Con il testo in esame non è chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale. Ci si priva quindi, irragionevolmente, di un meccanismo flessibile e ben chiaro, per rimanere nell'indeterminatezza che, in caso di necessità, può rivelarsi gravemente dannosa;

il testo in esame, inoltre, non precisa i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale e l'impatto della innovazione che reca sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, compreso l'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. Non contiene rimandi a metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite. Non è quindi chiaro come, una volta partito il meccanismo descritto dal disegno di legge, si possano prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale le funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, oppure una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale delle politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale. Le carenze della disciplina generale, compresi gli stru-

menti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

peraltro, nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinviengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;

trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azardato. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge dello Stato dovrebbe determinare nel dettaglio le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del

trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati;

a fronte di un testo che non statuisce in modo netto che l'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia possa avvenire solo in termini temporali progressivi, sulla base di criteri definiti a monte da una legge dello Stato, ci si pone l'interrogativo su quali siano esattamente le modalità di intervento a correzione di eventuali disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese. Manca persino l'indicazione che gli atti di iniziativa prevedano l'attribuzione, ogni volta, di singole ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ciò pregiudica la consapevolezza dell'esame e riduce alla radice i necessari approfondimenti su decisioni che — una volta prese — assumeranno carattere pluriennale. Se tutti si augurano che i benefici possano essere pluriennali andrebbe però evitato che siano i danni ad essere pluriennali e per ottenere questo sarebbe opportuno che la norma risultante dall'esame del Parlamento sull'attuazione dell'autonomia differenziata sia esaustiva e contempli tutte le diverse possibilità che questo meccanismo può innescare in termini giuridici, economici e sociali;

le prime accortezze andrebbero assunte sin dall'esame preliminare dei vari ministeri competenti sulle materie richieste dalle regioni. In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione andrebbe sospesa su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e dovrebbe essere inviata apposita relazione alle Camere. Allo stesso modo, nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione dovrebbe essere condotta sulla base delle condizioni poste e tenendo conto

delle osservazioni espresse, anch'esse da comunicare al Parlamento. In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine temporale dell'istruttoria andrebbe notevolmente ampliato: si pensi a istruzione, sanità, energia, ambiente e altre materie trasversali o socialmente assai sensibili. Per questo appare cruciale che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possano avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie, cioè che la richiesta di autonomia sia circoscritta, rispetto al testo che appare generico e generalizzante, foriero quindi di asimmetrie applicative del tutto inopportune. Le istruttorie positive dovrebbero avere come esito un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni. Tuttavia nel testo non vi è traccia di un approccio ordinato, graduale e verificabile nel tempo. Manca, soprattutto, l'organizzazione legislativa di una fase sperimentale, temporalmente delimitata, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie così da prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo;

il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasfe-

rimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;

è invece essenziale, per evitare confusione tra cittadini ed operatori socio-economici, che lo Stato mantenga comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento, così come che la richiesta di autonomia individui come prioritari il coordinamento con le regioni e la sostenibilità amministrativa e gestionale per una equilibrata differenziazione rispettosa della coesione nazionale. Per governare un processo trasparente ed ordinato, sarebbe stato opportuno prevedere che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione non potessero in ogni caso riguardare contemporaneamente materie quali istruzione, salute, lavoro, beni culturali ed invece riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie. Che, quindi, la richiesta fosse circoscritta e non si configurasse come un generale spogliamento dei poteri legislativo dello Stato – delle assemblee parlamentari – in ambiti vasti, con l'effetto di rendere confusa ed inintelligibile la disciplina normativa di istituti uguali dentro al territorio nazionale. Le Camere dovrebbero comunque essere informate tempestivamente dal Governo circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali e delle singole fasi del negoziato e dovrebbe essere dato prontamente e costantemente conto ai cittadini tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati;

andrebbe assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e della fase applicativa e decisionale. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più ma-

terie o ambiti andrebbero adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate. Andrebbe previsto che lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni e dei parametri costituzionali di riferimento, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica, prevedendo più passaggi tra Governo e Parlamento e coinvolgendo comunque le deliberazioni delle commissioni di merito, oltre al voto dell'Assemblea, in termini temporali congrui. Andrebbe inoltre sempre ammesso – in modo chiaro – il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, affinché il voto popolare possa sancire le decisioni politiche. Meccanismi temporali più realistici e passaggi procedurali più accurati migliorerebbero certamente la qualità delle decisioni e la consapevolezza delle conseguenze che possono comportare;

il disegno di legge dovrebbe per questo contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;

il disegno di legge dovrebbe inoltre recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine

della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;

il trasferimento delle funzioni andrebbe effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale. Sulla parte attuativa, le ipotesi di sospensione e cessazione appaiono confuse e lacunose mentre non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esiti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e Regione. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie non riservate alla legislazione escl-

siva statale ma conferite alle regioni in ogni momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzionale. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito dello Stato, anziché lasciarla all'incertezza applicativa;

non solo il Parlamento ma anche le osservazioni di importanti organismi ed istituzioni tecniche appaiono pericolosamente marginalizzate dall'impostazione del testo in esame, che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione, flessibilità, saggezza e prudenza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto nelle diverse evenienze possibili;

problematiche di assoluta rilevanza sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali e polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica;

inoltre, come riportato da numerosi organi di stampa, sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia, in una lettera inviata al presidente del CLEP, Comitato LEP, con cui mette in guardia su « i rischi per il bilancio pubblico, incluso il possibile impatto sul governo della spesa nel suo complesso ». Anche dove vengono indicate, le « prestazioni » collegate ai LEP, il Governatore sottolinea come queste si mostrino « nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio » il cui contenuto pratico « rimane in larga parte

indeterminato». «Da un'impostazione di questo tipo – conclude – sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali.». Un giudizio grave che si aggiunge alle dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

in conclusione, quello che si deve rilevare è che il sistema concepito, seppure declinato in maniera dettagliata in alcuni

suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali volte ad intervenire in caso di malfunzionamento dello stesso. In mancanza tutti gli elementi descritti e in assenza di correttivi sufficienti nella fase istruttoria in corso, dal disegno di legge trasmesso al Senato, appare un quadro approssimativo di incertezza ordinamentale che l'Italia non può permettersi in questa fase e pertanto,

per i motivi sopra esposti formula

**PARERE CONTRARIO.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	177
Audizione della giornalista Francesca Carollo e dell'artista Jo Squillo, presidente e fondatrice della onlus <i>Wall of Dolls</i> (Svolgimento e conclusione) .....	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178

#### AUDIZIONI

*Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione della giornalista Francesca Carollo e dell'artista Jo Squillo, presidente e fondatrice della onlus *Wall of Dolls*.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Jo SQUILLO, *fondatrice della onlus Wall of Dolls*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Francesca CAROLLO, *giornalista e presidente della onlus Wall of Dolls*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Martina SEMENZATO, *presidente*, i senatori Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Valeria VALENTE (PD-IDP), Filippo SENSI (PD-IDP) e i deputati Luana ZANELLA (AVS), Paolo PULCIANI (FdI), Cristina ALMICI (FdI), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI), Sara FERRARI (PD-IDP) e Stefania ASCARI (M5S).

Jo SQUILLO, *fondatrice della onlus Wall of Dolls*, risponde ai quesiti posti.

Francesca CAROLLO, *giornalista e presidente della onlus Wall of Dolls*, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 31 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	2
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

#### SEDE REFERENTE:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....	7
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)</i> .....	27

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	64
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	72

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....	66
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del professor Felice Maurizio D'Ettore a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'avvocato Irma Conti e del dottor Mario Serio a componenti del medesimo Garante. Nomine nn. 19, 20 e 21 <i>(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)</i> ...	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71

### IV Difesa

#### SEDE REFERENTE:

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 709 Ciaburro <i>(Seguito esame e rinvio)</i> .....	73
---	----

Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari. C. 1243 Baldino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

## VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti .....	93
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocostieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	93
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italiana petroli Spa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FE.G.I.C.A. Federazione gestori impianti carburanti e affini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	94

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	112

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	106
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	114
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	108
Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione. C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	108
RISOLUZIONI:	
7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953 ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	109
ALLEGATO 5 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	115
ALLEGATO 6 ( <i>Emendamenti del Governo</i> ) .....	119

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Prefetto di Napoli .....	124
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA) .....	124

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT) .....	124
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Sindaco della Città metropolitana di Napoli .....	124
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure	

urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, dei Sindaci di Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto . . . .	124
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli . . . . .	124
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Legambiente . . . . .	124
SEDE REFERENTE:	
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	125
AVVERTENZA . . . . .	125

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine nn. 30, 31, 32 e 33 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) . . . . .	126
--	-----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	128
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	130

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale. C. 926 Cantone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	129

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	131
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	140
DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	135
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	142

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	136
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138
INTERROGAZIONI:	
5-00646 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Pregnana Milanese di Fpt Industrial e non ancora ricollocati .....	138
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	144
5-01273 D'Attis: Iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico .....	139
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
5-01332 Scotto: Iniziative a tutela di un lavoratore licenziato dalla Dresser di Casavatore ..	139
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	148
AVVERTENZA .....	139
<b>XII Affari sociali</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo .....	150
SEDE CONSULTIVA:	
DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	150
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	155
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale (SIET) e della Società italiana di emergenza ed urgenza pediatrica (SIMEUP) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	153
Audizione, in videoconferenza, di Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS) .....	153
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	157
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	161

## SEDE REFERENTE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica (A.S. 615) (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162
ALLEGATO 1 ( <i>Schema di parere del relatore presidente Silvestro</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Schema di parere a firma dell'onorevole Torto</i> ) .....	168

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	177
Audizione della giornalista Francesca Carollo e dell'artista Jo Squillo, presidente e fondatrice della onlus <i>Wall of Dolls</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178

PAGINA BIANCA



\*19SMC0058920\*